

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	28
FINANZE (VI)	»	41
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	69
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	71
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	73
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	79
AFFARI SOCIALI (XII)	»	81

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	83
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	85
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	90
<i>ALLEGATO</i>	»	93
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	109

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00589 Montroni, sulle strategie per una politica spaziale sostenibile, audizioni di rappresentanti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e dell'Ufficio per gli affari dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite (UNOOSA-*United Nations Office for Outer Space Affairs*)

3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 luglio 2015.

Nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00589 Montroni, sulle strategie per una politica

spaziale sostenibile, audizioni di rappresentanti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e dell'Ufficio per gli affari dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite (UNOOSA-*United Nations Office for Outer Space Affairs*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
AVVERTENZA	7

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI – Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sesa Amici, e la sottosegretaria di Stato allo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 3210 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nell'ufficio di presidenza congiunto svoltosi lo scorso 16 luglio, è stato fissato il termine per gli emendamenti nella giornata di mercoledì 22 luglio, alle ore 20.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea la necessità di una maggiore chiarezza nella programmazione dei lavori delle Commissioni riunite. Innanzitutto, ritiene necessario che le Commissioni procedano allo svolgimento delle audizioni già più volte sollecitate dai colleghi del proprio gruppo. Osserva che presumibilmente nell'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo sarà posticipata di una settimana la data di inizio dell'esame in Assemblea del decreto-legge n. 92/2015. Pertanto chiede che, in questo caso, sia ugualmente prorogato il termine fissato per la presentazione delle proposte emendative.

Ritiene sia in atto un braccio di ferro senza precedenti tra politica e magistratura, dal momento che il decreto in esame interviene a sospendere il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal pubblico ministero che ha impedito ai lavoratori di accedere all'altoforno AFO2 presso lo stabilimento Ilva di Taranto, in cui lo scorso 8 giugno ha perso la vita l'operaio Alessandro Morricella. Sollecita pertanto l'audizione dei soggetti competenti a valutare l'impatto delle norme sul piano della sicurezza dei lavoratori. Chiede pertanto alle presidenze una risposta rapida sul

prosiegua dei lavori, ribadendo la necessità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che la questione potrà essere affrontata nell'Ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni già convocato al termine delle votazioni pomeridiane della seduta odierna dell'Assemblea.

Marco DA VILLA (M5S), nel sottolineare come vi sia assoluta incertezza sul termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, ritiene che, una volta conosciuti gli esiti dell'odierna Conferenza di presidenti di gruppo, sia comunque possibile procedere all'organizzazione delle audizioni richieste dal proprio gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD), nel comprendere le ragioni delle richieste dei colleghi del gruppo M5S, ritiene che le questioni sollevate debbano essere definite nella sede propria dell'ufficio di presidenza congiunto previsto al termine delle odierne votazioni dell'Assemblea.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ribadisce la richiesta, già formulata nel corso della precedente riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, di svolgere un ciclo di audizioni dei soggetti interessati dalla tematica del provvedimento d'urgenza in esame. Ritiene che, soprattutto nell'ipotesi che la Conferenza dei presidenti di gruppo posticipi l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, andrebbe attentamente rivalutata l'esigenza di svolgere un'accurata istruttoria, anche attraverso un ciclo di audizioni, considerata peraltro la rilevante questione della compressione dei diritti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori a vantaggio delle esigenze produttive dell'azienda.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel concordare con la ragionevole richiesta formulata dal collega De Rosa, invita a valutare l'opportunità di procedere all'audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, al fine di acquisire elementi conoscitivi e valutativi per il seguito dell'esame.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, nel sottolineare che l'iter del provvedimento d'urgenza in esame è correlato all'iter del decreto-legge in materia di enti territoriali, all'esame del Senato, e del decreto-legge in materia fallimentare, civile e processuale civile, all'esame della Camera, all'interno dei quali dovrebbero essere riprodotti i contenuti degli articoli del decreto-legge in esame, invita ad attendere le decisioni che la Conferenza dei Presidenti di gruppo assumerà in ordine al decreto-legge n. 92 del 2015 nella riunione convocata alle 14.30 della giornata odierna. Dopo aver evidenziato che è da tempo programmata per il prossimo giovedì 23 luglio l'audizione dei Commissari straordinari dell'Ilva, in merito all'attuazione del piano industriale dell'Ilva e alle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, ritiene che potrebbe essere utile procedere, ove la Conferenza dei Presidenti di gruppo deliberasse un differimento dell'esame del provvedimento, all'audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Fa presente, infine, che le decisioni al riguardo saranno comunque assunte nel corso della riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

La sottosegretaria Sesa AMICI ricorda che le disposizioni recate dall'articolo 3 del provvedimento in titolo sono state inserite nel decreto-legge n. 83/2015 all'esame dell'Assemblea, mentre quelle recate dagli articoli 1 e 2 sono state inserite nel decreto-legge n. 78/2015 in corso di esame presso il Senato della Repubblica. Rileva che il Governo ha adottato il decreto-legge n. 92/2015 per fronteggiare immediatamente una situazione particolarmente urgente e ha poi fatto confluire le disposizioni da esso recate in altri provvedimenti in corso di esame, peraltro secondo una modalità più volte sperimentata nel passato. Assicura che il decreto in esame sarà ritirato non appena i decreti-legge n. 78/2015 e n. 83/2015 saranno definitivamente convertiti in legge, al fine di mantenere inalterati gli effetti del decreto n. 92/2015.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) stigmatizza il contenuto dell'articolo 3 del provvedimento d'urgenza in esame, dal quale emerge che l'esigenza di continuità dell'attività produttiva è comunque preminente rispetto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nel manifestare, inoltre, stupore per il fatto che i colleghi della maggioranza non siano intervenuti nel merito delle disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza, che, a suo avviso, rischiano di essere applicate anche ad altri stabilimenti produttivi, oltre a quello dell'Ilva, come, ad esempio, quello della Tirreno Power, e nel denunciare peraltro l'efficacia retroattiva della disposizione di cui all'articolo 3, esprime un giudizio negativo in ordine alla previsione che gli organi competenti a svolgere le attività di vigilanza e controllo non abbiano alcuna possibilità di incidere sul piano per la tutela della sicurezza dei lavoratori predisposto dall'impresa.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che la presentazione di emendamenti del Governo che riproducono in altri provvedimenti d'urgenza il contenuto del decreto-legge in esame non è sufficiente ad assicurarne la continuità, in quanto occorre attendere la conversione in legge dei provvedimenti d'urgenza in cui le disposizioni sono confluite. Nel merito del provvedimento, osserva come il decreto legislativo n. 81 del 2008 preveda una serie di obblighi non delegabili in capo al datore di lavoro circa l'eliminazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'adozione di una serie conseguente di misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Ricorda che in precedenti provvedimenti d'urgenza relativi all'Ilva si esonerava il commissario da responsabilità penali in caso di svolgimento di attività lavorative connesse a prescrizioni ambientali. Sottolinea che in seguito all'ultimo incidente mortale, qualcuno sta ipotizzando che l'attività presso l'altoforno 2 fosse consequenziale all'adeguamento am-

bientale: se così fosse, la morte di Alessandro Morricella potrebbe rimanere impunita.

Ritiene scandaloso che la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro possa non essere applicata ad una azienda perché ritenuta strategica per la produzione industriale e che, in base al decreto-legge in esame, il piano aggiuntivo di sicurezza debba essere redatto proprio da chi ha dimostrato di non essere in grado di prevenire incidenti mortali presso lo stabilimento. Lamenta altresì che il piano aggiuntivo è trasmesso agli enti di controllo in un momento successivo alla sua elaborazione e non è con questi concordato. Stigmatizza quindi i contenuti di un provvedimento d'urgenza che non tiene in alcun conto le reali esigenze di tutela e di sicurezza dei lavoratori.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nel ricordare anzitutto che si è svolto un ampio dibattito sul merito del provvedimento d'urgenza in esame, anche nel corso della discussione delle questioni pregiudiziali in Assemblea, ritiene che il Governo, con tale decreto-legge, abbia effettuato un bilanciamento tra diritti fondamentali, quali il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, da una parte, e il diritto all'iniziativa economica, dall'altro, in linea con la consolidata giurisprudenza costituzionale e in conformità alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di sicurezza sul lavoro. Nel ritenere, inoltre, usuale che si proceda alla depenalizzazione di fattispecie in precedenza considerate penalmente rilevanti, ricorda che il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del provvedimento d'urgenza in esame prevede che le amministrazioni provvedano alle attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle competenze ad esse istituzionalmente attribuite.

La sottosegretaria Simona VICARI sottolinea che con l'adozione del decreto-legge n. 92/2015 il Governo è intervenuto in una situazione complessa ed articolata a causa delle molteplici esigenze di natura pubblicistica da salvaguardare e bilanciare

e degli interessi legati ad un territorio e ad una realtà industriale che costituisce un polo di interesse strategico nazionale per il nostro Paese ed una componente essenziale dell'intera produzione di acciaio in Europa.

Come è noto, il decesso di un giovane lavoratore dell'Ilva aveva causato l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo dell'altoforno 2, la cui fermata avrebbe comportato la chiusura dell'intero impianto industriale Ilva di Taranto. Osserva che per ragioni tecniche di sicurezza, un impianto siderurgico quale l'altoforno 2 non può marciare in condizioni di assoluta sicurezza con un solo altoforno, ai fini del rispetto dei limiti in materia di emissioni ambientali. Sottolinea che attualmente, risultano in funzione i soli AFO 2 ed AFO 4, mentre l'AFO 1 e l'AFO 5 sono attualmente spenti, per consentire il loro adeguamento alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e del successivo Piano ambientale. In tale scenario era forte la preoccupazione del Governo poiché, da un lato, era necessario evitare l'arresto della produttività di un'azienda di interesse strategico nazionale, che occupa circa 12.000 dipendenti, oltre l'indotto (al momento, circa 3000 unità) e, dall'altra, occorre assicurare la tutela dell'interesse posto a base dei provvedimenti della magistratura ovvero che la continuazione della produzione avvenisse in maniera compatibile con la salvaguardia dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di svolgimento delle loro prestazioni.

Si è pertanto operato un bilanciamento di interessi attraverso l'ampliamento della sfera di operatività di una norma già

esistente nel sistema, precisamente nel decreto legge n. 207 del 2012, e si è riconosciuta all'impresa la facoltà d'uso dell'impianto, che tuttavia resta sequestrato e nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria. L'utilizzo è consentito per un periodo di 12 mesi e, per assicurare che la continuazione dell'attività produttiva avvenga in modo da garantire la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori, si è introdotto a carico dell'impresa un adempimento aggiuntivo che responsabilizza l'esercente dell'impianto e rafforza le misure di prevenzione. Tali misure e attività aggiuntive saranno declinate dall'impresa in un apposito piano, che dovrà essere comunicato all'autorità giudiziaria, la cui attuazione sarà oggetto di vigilanza da parte delle autorità preposte ovvero da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, degli uffici della ASL e dell'INAIL che effettueranno costanti monitoraggi ed ispezioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri. <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	8
<i>ALLEGATO: (Nuovi emendamenti della relatrice)</i>	14

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	9
Sull'ordine dei lavori	9

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del Presidente	10
Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	11
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere)</i>	13
AVVERTENZA	13

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che la relattrice ha presentato le proposte emendative 1.50 e 3.1 (*vedi allegato*) e che la Presidenza si riserva di valutarne il contenuto ai fini del giudizio di ammissibilità.

Avverte altresì che, trattandosi di emendamenti che sostituiscono interamente gli articoli del provvedimento, è necessario, ai fini della prosecuzione del relativo *iter*, attendere l'esito della predetta valutazione di ammissibilità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'internò Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 12.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, intende ringraziare con affetto l'intera Commissione per il lavoro svolto in questi anni, che ha testimoniato l'impegno di tutti i

suoi componenti verso obiettivi importanti, nel segno del rispetto della Costituzione.

Emanuele FIANO (PD) ringrazia il presidente Sisto per l'importante lavoro svolto in questi anni, durante i quali ha dimostrato un forte spirito di collaborazione.

Stefano QUARANTA (SEL) si associa ai ringraziamenti nei confronti del presidente Sisto.

Danilo TONINELLI (M5S), pur non avendo condiviso in alcune circostanze alcune decisioni della presidenza, intende ringraziare il presidente Sisto per l'impegno profuso in questi anni, apprezzandone le qualità sotto il profilo personale.

Dorina BIANCHI (AP) rivolge un ringraziamento al presidente Sisto per l'importante ruolo svolto.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ringrazia il presidente Sisto, ricordando come sotto la sua presidenza il lavoro sia stato intenso e produttivo.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) rivolge un ringraziamento nei confronti del presidente Sisto, per la competenza e l'equilibrio dimostrati nell'esercizio del suo ruolo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) rivolge un ringraziamento al presidente Sisto per il lavoro svolto.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) ringrazia il presidente Sisto per l'impegno costato profuso nel corso della sua presidenza.

Roberta AGOSTINI (PD) si associa ai ringraziamenti nei confronti del presidente Sisto.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) si associa ai ringraziamenti nei confronti del presidente Sisto.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, anche a nome del sottosegretario Man-

zione, rivolge un ringraziamento al presidente Sisto, riconoscendone le capacità dimostrate nella conduzione della Commissione, anche durante l'esame di delicati provvedimenti di riforma.

La seduta termina alle 13.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Roberta AGOSTINI, indi del presidente eletto Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 13.

Elezione del Presidente.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	39
Maggioranza assoluta dei voti	20

Hanno riportato voti:

Mazziotti Di Celso	25
Cecconi	4
Fiano	3
Sisto	1
Schede bianche	6

Proclama eletto presidente il deputato Andrea Mazziotti Di Celso che invita ad assumere la Presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Agostini Roberta, Bianchi Dorina, Calabria, Cecconi, Centemero, Costantino, Cozzolino, D'Alia, D'Attorre, Di Maio Marco, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Fiano, Gasparini, Gelmini, Gigli, Giorgetti Giancarlo, Giorgis, Gullo, Invernizzi, Lattuca, Lauricella, Mazziotti Di Celso, Migliore, Misuraca, Mucci, Naccarato, Nuti, Pic-

cione, Pinna, Plangger, Pollastrini, Quaranta, Richetti, Rosato, Sanna Francesco, Sisto, Toninelli.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia la Commissione per la fiducia accordatagli, dichiarandosi onorato di assumere il ruolo di presidente, dal quale discende una rilevante responsabilità. Auspica un confronto intenso ed aperto con tutti, assicurando che svolgerà il proprio ruolo con impegno e equilibrio.

Emanuele FIANO (PD) assicura che il suo gruppo intende fornire un ampio sostegno al presidente Mazziotti Di Celso, congratulandosi per l'importante incarico testé assunto.

Francesco Paolo SISTO (FI-PDL) augura un buon lavoro al presidente Mazziotti Di Celso, dichiarandosi convinto che saprà svolgere il proprio ruolo con capacità e professionalità, anche alla luce delle sue indubbie competenze giuridiche.

Dorina BIANCHI (AP) formula un augurio di buon lavoro al presidente Mazziotti Di Celso.

Stefano QUARANTA (SEL) augura un buon lavoro al presidente Mazziotti Di Celso, auspicando che svolga il proprio ruolo con indipendenza ed imparzialità.

Danilo TONINELLI (M5S) formula i migliori auguri al presidente Mazziotti Di Celso, auspicando che possa esercitare le sue funzioni con indipendenza e assicurare anche l'esame di provvedimenti di interesse dell'opposizione.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) augura un buon lavoro al presidente Mazziotti Di Celso.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) rivolge un augurio di buon lavoro al presidente Mazziotti Di Celso.

Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 41

Hanno riportato voti:

Roberta Agostini	23
Invernizzi	10
Toninelli	5
Gasparini	1
Schede bianche	1
Schede nulle	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Roberta Agostani e Cristian Invernizzi.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 41

Hanno riportato voti:

Gasparini	20
Centemero	10
Cozzolino	6
Roberta Agostini	2
Schede bianche	2
Schede nulle	1

Proclama eletti segretari le deputate Daniela Matilde Maria Gasparini e Elena Centemero.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Agostini Roberta, Bianchi Dorina, Calabria, Cecconi, Centemero, Costantino, Cozzolino, D'Alia, D'Ambrosio, D'Attorre, Di Maio Marco, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Fiano, Gasparini, Gelmini, Gigli, Giorgetti Giancarlo, Giorgis, Gullo, Invernizzi, Lattuca, Lauricella, Mazziotti Di Celso, Meloni Marco, Migliore, Misuraca, Mucci, Naccarato, Nuti, Piccione, Pinna, Plangger, Pollastrini, Quaranta, Richetti, Rosato, Sanna Francesco, Sisto, Toninelli.

La seduta termina alle 14.05

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, anche a nome della relatrice Calabria, illustra i contenuti delle nuove proposte di legge abbinata ai progetti di legge in titolo. Fa presente che la proposta di legge Centemero n. 1443 modifica la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge 19 maggio 1975, n. 151). Tale riforma, come è noto, ha affermato il principio di uguaglianza tra uomo e donna nell'ambito dei rapporti familiari. L'articolo 219, primo comma, in particolare, prevede che la donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del

marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente. La sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 aveva infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna. La materia è stata peraltro successivamente oggetto di interventi da parte della giurisprudenza costituzionale, ordinaria ed amministrativa, riguardanti il momento in cui si determina il riacquisto della cittadinanza e la situazione di chi l'avesse persa antecedentemente alla data di entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948). La Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, sulla base anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, ha stabilito il riconoscimento dello status di cittadino italiano anche ai figli di donne che hanno perso la cittadinanza, senza concorso di volontà propria, in conseguenza del matrimonio con cittadini stranieri, contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948. L'articolo unico della proposta di legge è volta appunto a specificare che la disposizione di cui all'articolo 219 della legge di riforma del diritto di famiglia è applicabile dal 1° luglio 1912. Evidenzia che la proposta di legge Fitzgerald Nissoli ed altri n. 2794 è volta a favorire il riacquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati in Italia da almeno un genitore italiano, che l'hanno perduta a seguito di espatrio. L'articolo unico della proposta sostituisce l'articolo 17, comma 1, della legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992), che prevede – a determinate condizioni – il riacquisto della cittadinanza per coloro che l'abbiano persa sotto il vigore della precedente legislazione, previa opzione da rendere entro termini oramai scaduti. Il nuovo testo introdotto dalla proposta dispone che i nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la

cittadinanza in seguito a espatrio, per cause non direttamente imputabili a loro stessi o per motivi di lavoro, riacquistano la cittadinanza italiana facendone espressa richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, chiede alle relatrici se abbiano predisposto un testo unificato da proporre alla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, informa la Commissione che le relatrici hanno bisogno di un ulteriore approfondimento e crede che per la seduta di domani o più verosimilmente per la seduta di giovedì prossimo saranno in grado di presentare un testo unificato.

Annagrazia CALABRIA (FI-PdL), *relatrice*, nel giudicare necessario approfondire le complesse tematiche oggetto del provvedimento, fa presente che, anche ove fosse necessario avere a disposizione qualche giorno in più per la predisposizione di un testo unificato, è importante, a suo avviso, che si giunga a un risultato il più largamente condiviso possibile.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati.

Atto n. 189.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri)

NUOVI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE.

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza »;

b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con rife-

rimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, redige la relazione di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, la approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 50. La relatrice.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e disposizioni di coordinamento normativo).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

« 3. Ai finanziamenti o ai contributi di importo superiore, nell'anno, ad euro 5.000, erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, non

si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

3-bis. L'organo o il soggetto investito della rappresentanza legale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)* o l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *n)*, sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti o i contributi di cui al comma 3 entro tre mesi dalla percezione dei medesimi, unitamente alla documentazione che consenta di comprovare la tracciabilità dell'operazione. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in apposita sezione del sito Internet del Parlamento italiano. A cura di ciascun partito politico, sono altresì pubblicati, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito Internet del partito medesimo. Gli obblighi di pubblicazione sui siti Internet di cui al presente comma riguardano esclusivamente i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3-ter. Ciascun partito riceve i finanziamenti o i contributi di cui al presente comma su uno o più conti correnti dedicati a tale scopo, sul quale possono operare esclusivamente i soggetti di cui al comma *3-bis*, i soggetti da loro espressamente delegati ovvero, per le articolazioni territoriali del partito politico, l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale nell'ambito territoriale di competenza. Gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente articolo, l'elenco delle persone fisiche abilitate ad operare sul conto corrente medesimo e le relative variazioni successivamente intervenute in materia sono comunicati alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e sono pubblicati in apposita sezione

del sito Internet del Parlamento italiano. In via transitoria, le comunicazioni di cui al periodo precedente debbono pervenire alla Commissione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le variazioni successivamente intervenute debbono pervenire alla Commissione entro trenta giorni dal fatto che le ha determinate.

3-quater. Chiunque non adempia agli obblighi di cui al comma *3-bis*, primo periodo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 10.000. Chiunque non adempia agli obblighi di cui al comma *3-ter*, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 5.000 ».

b) all'articolo 4, comma 7, primo periodo, le parole: « , 12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 ».

e) il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti politici che abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, anche dotate di autonomia legale e finanziaria e a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ».

d) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* Per i partiti politici costituiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione e la permanenza nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, sono condizioni necessarie per l'ammissione ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi del presente articolo ».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3. All'articolo 8, secondo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e dell'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 di-

cembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 1. La relatrice.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente	17
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	18
COMITATO DEI NOVE:	
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Esame emendamenti C. 3201/A	18
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge, C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
<i>ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione)</i>	22
SEDE REFERENTE:	
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 A/R (<i>Esame e conclusione</i>)	19
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	23
Sull'ordine dei lavori	20
AVVERTENZA	21

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Alfonso BONAFEDE, indi del presidente eletto Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.20.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai

sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento, per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Elezione del presidente.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del Presidente della Commissione.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	39
Maggioranza assoluta dei voti	21

Hanno riportato voti:

Donatella Ferranti	26
Alfonso Bonafede	6
Daniele Farina	1
Vittorio Ferraresi	1
Schede bianche	5
Schede nulle	0

Proclama eletto Presidente della Commissione il deputato Donatella Ferranti.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Agostinelli, Amoddio, Bazoli, Berretta, Bonafede, Businarolo, Campana, Colletti, D'Alessandro, Dambruoso, De Girolamo, Ermini, Farina, Ferranti, Ferraresi, Giuliani, Greco, Guerini, Iori, Leva, Magorno, Maestri, Marotta, Marzano, Mattiello, Molteni, Morani, Pagano, Parisi, Piepoli, Pini, Rossomando, Rostan, Sannicandro, Sarti, Tartaglione, Turco, Vazio, Verini.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Donatella FERRANTI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	38
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Franco Vazio	23
Alfonso Bonafede	6
Donatella Agostinelli	1
Francesca Businarolo	1
Daniele Farina	1
Schede bianche	5
Schede nulle	1

Proclama eletti Vicepresidenti della Commissione i deputati Franco Vazio e Alfonso Bonafede.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti	38
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Vanna Iori	16
Nicola Molteni	9
Donatella Agostinelli	7
Schede bianche	3
Schede nulle	3

Proclama eletti segretari i deputati Vanna Iori e Nicola Molteni.

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinelli, Amoddio, Bazoli, Bonafede, Businarolo, Campana, Colletti, D'Alessandro, Dambruoso, De Girolamo, Ermini, Farina, Ferranti, Ferraresi, Giuliani, Greco, Guerini, Iori, Leva, Magorno, Maestri, Marotta, Marzano, Mattiello, Molteni, Morani, Pagano, Parisi, Piepoli, Pini, Rossomando, Rostan, Sannicandro, Sarti, Tartaglione, Turco, Vazio, Verini.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi, qualora non l'abbiano già fatto, a designare i rispettivi rappresentanti in Commissione.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 luglio 2015.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Esame emendamenti C. 3201/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25 e dalle 15.20 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge, C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa, con riferimento all'emendamento Mazziotti Di Celso 10.48, che su di esso, nella seduta del 14 luglio 2015, ha espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato conformemente all'emendamento Pagano 10.47. Relativamente all'emendamento Santelli 18.10, precisa che sullo stesso, nella medesima seduta, è stato espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato conformemente all'emendamento 18.9 della relatrice.

Il viceministro Enrico COSTA, con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge in esame, esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice nella seduta del 14 luglio scorso, ad eccezione che sull'emendamento Santelli 1.7, sul quale esprime parere favorevole, e sugli identici emendamenti Ferraresi 17.6, Santelli 17.8, Mazziotti Di Celso

17.7 e Pagano 17.9, sui quali esprime parere favorevole a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 19.9 e Pagano 19.25, nonché parere favorevole sull'emendamento Pagano 25.22, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nel prendere atto dei pareri testé espressi dal rappresentante del Governo, esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 1.7. Accede, inoltre, alla riformulazione proposta dal viceministro Costa degli identici emendamenti Ferraresi 17.6, Santelli 17.8, Mazziotti Di Celso 17.7 e Pagano 17.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 19.9 e Pagano 19.25. si rimette infine alla Commissione in ordine alla riformulazione testé proposta dal rappresentante del Governo dell'emendamento Pagano 25.22. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.**SEDE REFERENTE**

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro per l'economia e per le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 16.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
C. 3201 A/R.

(Esame e conclusione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la seduta odierna ha luogo a seguito della deliberazione, assunta oggi dall'Assemblea, in ordine al rinvio del provvedimento in Commissione.

Al riguardo, ricorda di aver dato conto in Assemblea dell'orientamento prevalente del Comitato dei nove, in merito alla richiesta di rinvio in Commissione del provvedimento all'esame dell'Aula, al fine di consentire l'esame delle proposte emendative individuate dal Comitato dei nove, e poter riprendere poi l'esame da parte dell'Assemblea entro un termine di 2 ore dalla sospensione dei suoi lavori. Precisa che tale termine è necessario affinché sia possibile procedere alla predisposizione di un nuovo testo ed alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti in Assemblea riferiti alle parti modificate e far esprimere alla Commissione bilancio il parere sul nuovo testo. Avverte quindi che il relatore ha presentato gli emendamenti 14.800 e 20.800 (*vedi allegato 2*), volte a recepire le condizioni poste dalla V Commissione, nel parere espresso sul provvedimento in oggetto, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede chiarimenti in ordine alle ragioni, per cui sul piano finanziario, sia necessario procedere al recepimento delle predette condizioni.

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'emendamento del relatore 14.800, rileva come lo stesso sia diretto a precisare che l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera 0a9, dovrà avere luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Relativamente all'emendamento del relatore 20.800, evidenzia come la soppressione della lettera *f*) del comma 1-*bis* dell'articolo 20 sia necessaria, in quanto suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. In particolare, nel richiamare il parere espresso dalla V Commissione nella giornata odierna, precisa che l'estensione al

processo amministrativo delle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012, disposta dal citato articolo, in mancanza di una relazione tecnica che quantifichi puntualmente i risparmi dall'introduzione del processo telematico, appare suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica, implicando l'applicazione diretta anche a tale tipologia di processo delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, e 268, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 115, che stabiliscono, tra l'altro, l'esenzione dei diritti di copia autentica nei casi previsti dal predetto articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede se il Governo abbia proceduto all'esatta quantificazione degli oneri per la finanza pubblica derivanti dalla soppressione della lettera *f*) del comma 1-*bis* dell'articolo 20.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce le considerazioni già svolte.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 14.800 e 20.800 (*vedi allegato 2*). Indi, delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole David Ermini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di procedere alla soppressione dell'articolo 16 del provvedimento in discus-

sione, che presenta rilevanti profili di criticità sul piano finanziario.

Il viceministro Enrico MORANDO precisa che, come già evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo in questione non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 1129 Molteni.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge, C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 17.

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.

* **17. 6.** (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.

* **17. 8.** (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.

* **17. 7.** (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.

* **17. 9.** (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

ART. 23.

All'articolo 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) All'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, è aggiunto il seguente comma:

« 2. Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 ».

25. 22. (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

ALLEGATO 2

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 A/R.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 14.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: previa stipulazione aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

14. 800. Il Relatore.

ART. 20.

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera f).

20. 800. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente	24
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Andrea MANCIULLI, indi del presidente eletto Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 13.05.

Elezione del presidente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	39
Maggioranza assoluta dei voti	20

Hanno riportato voti:

Fabrizio Cicchitto	24
Manlio Di Stefano	6
Maria Rosaria Carfagna	1
Andrea Manciuilli	1
Guglielmo Picchi	1
Schede bianche	4
Schede nulle	2

Proclama eletto presidente il deputato Fabrizio Cicchitto, che invita ad assumere la presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alli, Amendola, Archi, Biancofiore, Carfagna, Carrozza, Censore, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Del Grosso, Di Battista, Di Stefano Manlio, Farina Gianni, Fava Claudio, Garavini, Grande, La Marca, Locatelli, Manciuilli, Monaco, Nicoletti, Palazzotto, Picchi, Pini Gianluca, Porta, Quartapelle Procopio, Rabino, Rigoni, Romano Andrea, Scagliusi, Scotto, Sereni, Sibia, Spadoni, Speranza, Valentini e Zampa.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	39
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Andrea Manciuilli	16
Erasmus Palazzotto	13
Manlio Di Stefano	7
Vincenzo Amendola	1

Gianni Farina 1
 Schede nulle 1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati
 Andrea Manciuilli ed Erasmo Palazzotto.

Comunica il risultato della votazione
 per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti: 39

Hanno riportato voti:

Lia Quartapelle Procopio ... 18
 Guglielmo Picchi 12
 Emanuele Scagliusi 7
 Gianni Farina 1
 Schede bianche 1

Proclama eletti segretari i deputati Lia
 Quartapelle Procopio e Guglielmo Picchi.

*Hanno preso parte alla votazione per
 l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i
 deputati:*

Alli, Amendola, Archi, Biancofiore,
 Carfagna, Carrozza, Censore, Chaouki,

Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Del Grosso, Di
 Battista, Di Stefano Manlio, Farina Gianni,
 Fava Claudio, Garavini, Grande, La Marca,
 Locatelli, Manciuilli, Monaco, Nicoletti, Pa-
 lazzotto, Picchi, Pini Gianluca, Porta,
 Quartapelle Procopio, Rabino, Rigoni, Ro-
 mano Andrea, Scagliusi, Scotto, Sereni,
 Sibilìa, Spadoni, Speranza, Valentini e
 Zampa.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
 DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
 14.15 alle 14.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Variazioni nella composizione della Commissione	26
Elezione del presidente	26
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	27

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio, Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, indi del presidente eletto, Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, comunica che, a decorrere dal 20 luglio 2015, i deputati Matteo Bragantini, Roberto Capelli e Andrea Vecchio sono entrati a far parte della Commissione.

Elezione del presidente.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti:	37
Votanti:	34
Astenuti:	3
Maggioranza assoluta dei voti:	18

Hanno riportato voti:

Francesco Saverio Garofani ..	18
Elio Vito	9
Tatiana Basilio	5
Paolo Bognesi	1
Schede nulle	1

Proclama eletto presidente il deputato Francesco Saverio Garofani, invitandolo ad assumere la presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Aiello, Basilio, Paola Boldrini, Bolognesi, Capelli, Corda, D'Arienzo, Fioroni, Gregorio Fontana, Frusone, Fusilli, Carlo Galli, Garofani, Lacquaniti, Marantelli, Marcolin, Antonio Martino, Moscatt, Nastri, Ottobre, Palmizio, Petrenga, Salvatore Piccolo, Rizzo, Rostellato, Sammarco, Scanu, Scopelliti, Stumpo, Tofalo, Valeria Valente, Villecco Calipari, Vito, Zanin.

Si sono astenuti i deputati:

Artini, Duranti, Piras.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ringrazia il presidente Elio Vito per il lavoro svolto e per come ha esercitato la funzione, sottolineandone il senso delle istituzioni, la correttezza, l'equilibrio e il

costante orientamento alla ricerca del dialogo e della convergenza tra le diverse parti della Commissione.

Ringrazia altresì quanti hanno partecipato alla votazione, sia quelli che hanno votato per lui, sia quelli che hanno scelto diversamente.

Esprime l'auspicio che nel prosieguo della legislatura la Commissione continui a lavorare costruttivamente e incrementi i propri risultati sulla base di maggioranze quanto più ampie possibile.

Rivolgendosi poi al presidente Vito, che nel felicitarsi con lui per l'elezione l'ha esortato a portare il fiocco giallo simbolo dell'impegno a non dimenticare i due fucilieri di marina Massimiliano Latore e Salvatore Girone, lo rassicura ricordando come la soluzione della vicenda dei due «marò» sia stata fin dall'inizio una priorità per tutti e come su questo punto le forze politiche siano sempre state unite.

Ricorda quindi tutti i militari italiani impegnati con sacrificio nelle missioni all'estero, rivolgendo il proprio pensiero soprattutto ai caduti e alle loro famiglie, la cui dignità e compostezza è una lezione per tutti e deve richiamare la classe politica alle proprie responsabilità.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti: 37

Hanno riportato voti:

Rosa Maria Villecco Calipari .	16
Massimo Artini	8
Gaetano Nastri	7
Luca Frusone.....	5
Schede bianche	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Rosa Maria Villecco Calipari e Massimo Artini.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti: 37

Hanno riportato voti:

Salvatore Piccolo	19
Elio Massimo Palmizio	12
Gianluca Rizzo	5
Schede bianche	1

Proclama eletti segretari i deputati Salvatore Piccolo e Elio Massimo Palmizio.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Aiello, Artini, Basilio, Paola Boldrini, Bolognesi, Capelli, Corda, D'Arienzo, Duranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Frusone, Fusilli, Carlo Galli, Garofani, Lacquaniti, Marantelli, Marcolin, Antonio Martino, Moscatt, Nastri, Ottobre, Palmizio, Petrenga, Salvatore Piccolo, Piras, Rizzo, Rostellato, Sammarco, Scanu, Scopelliti, Stumpo, Tofalo, Valeria Valente, Villecco Calipari, Vito, Zanin.

La seduta termina alle 14.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente	28
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	29
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti</i>)	29

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza della presidente provvisoria Barbara SALTAMARTINI, indi del presidente eletto Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 13.10.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento, per il proprio rinnovo, mediante l'elezione dell'ufficio di Presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Avverte che essendo la Commissione costituita in seggio elettorale, non potranno aver luogo interventi, ivi compresi quelli a titolo di dichiarazioni di voto, salvo che per richiamo al Regolamento.

Precisa poi che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del presidente.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, indice, quindi, la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti	41
Votanti	41
Maggioranza assoluta dei voti	21

Hanno riportato voti:

Francesco Boccia	32
Laura Castelli	7
Schede bianche	2

Proclama eletto presidente il deputato Francesco Boccia, che invita ad assumere la Presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Albini, Boccadutri, Boccia, Paola Bragantini, Brugnerotto, Capodicasa, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, Corsaro, Di Gioia, D'Incà, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Galati, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Guidesi, Latronico, Librandi, Losacco, Lupi, Marchetti, Marchi, Marcon, Melilla, Melilli, Milanato, Misiani, Palese, Preziosi, Rampelli, Rubinato, Saltamartini, Sorial, Tabacci e Tancredi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, svolge un breve intervento, ringraziando tutti i colleghi e augurando che la Commissione possa svolgere un proficuo lavoro, ricordando in particolare la prossima riforma della legge di bilancio. Ringrazia infine i vicepresidenti uscenti Saltamartini e Sorial e i segretari uscenti Galati e Caso per il lavoro svolto.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Francesco BOCCIA, *presidente*, indice, quindi, la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due vicepresidenti:

Presenti	42
Votanti	42

Hanno riportato voti:

Edoardo Fanucci	16
Rocco Palese	15
Laura Castelli	7
Simonetta Rubinato	1
Barbara Saltamartini	1
Schede bianche	1
Schede nulle	1

Proclama eletti i deputati Edoardo Fanucci e Rocco Palese.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due segretari:

Presenti	42
Votanti	42

Hanno riportato voti:

Simonetta Rubinato	17
Giulio Marcon	14
Francesco Cariello	7
Edoardo Fanucci	1
Giuseppe Galati	1
Schede bianche	2

Proclama eletti i deputati Simonetta Rubinato e Giulio Marcon.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Albini, Boccadutri, Boccia, Paola Bragantini, Brugnerotto, Capodicasa, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, Corsaro, Di Gioia, D'Incà, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Galati, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Guidesi, Latronico, Librandi, Losacco, Lupi, Marchetti, Marchi, Marcon, Melilla, Melilli, Milanato, Misiani, Palese, Parrini, Preziosi, Rampelli, Rubinato, Saltamartini, Sorial, Tabacci e Tancredi.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 3201, il cui testo è stato modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, dispone la conversione del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Ricorda che sul testo originario del decreto-legge la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole con alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 16 luglio 2015.

Esaminando le modifiche apportate dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario – e che non risultano corredate di relazione tecnica – segnala quanto segue.

In merito all'articolo 14, comma 1, lettera *0a*), che reca modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, disposizioni transitorie e ad altre disposizioni, tenuto conto che la novella introdotta dalla norma demanda ad un regime convenzionale la definizione delle modalità di fruibilità informatica dei dati, ritiene che andrebbe confermato che, in conformità all'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, l'attuazione delle convenzioni non determini oneri a carico delle amministrazioni richiedenti i dati.

Riguardo all'articolo 18, comma 1-*bis*, che prevede una proroga del trattenimento in servizio dei magistrati contabili, rileva che la norma fa salvi i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili fino al completamento della procedura di reclutamento in atto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016. Ricorda che all'analoga norma riguardante i magistrati ordinari, contenuta nel testo originario del disegno di legge, la relativa relazione tecnica non ha ascritto effetti ai fini dei saldi. Inoltre, nel corso della seduta della V Commissione del 16 luglio 2015, è stato precisato che la proroga dei trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari « non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in

quanto, come evidenziato dalla relazione tecnica, essa è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, tenuto conto sia del fatto che si sarebbe dovuto comunque procedere alla sostituzione del predetto personale, sia delle complessive previsioni elaborate in sede di predisposizione del decreto-legge n. 90 del 2014, sia della gradualità prevista dalla proroga stessa e dai limiti ivi stabiliti ». Tali chiarimenti sono richiamati anche nelle premesse al parere della Commissione bilancio, che non reca specifiche condizioni riferite all'articolo 18.

Alla luce delle predette considerazioni, riferite al testo originario dell'articolo 18, ritiene che andrebbe quindi confermata la neutralità finanziaria anche delle disposizioni in esame introdotte dalla Commissione di merito, riguardanti i magistrati della Corte dei conti.

Per quanto riguarda l'articolo 18-*ter*, che dispone una deroga all'applicazione extradistrettuale di magistrati, osserva che dalle norme in esame discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica in ragione della corresponsione ai soggetti applicati in sedi extradistrettuali dell'indennità corrisposta ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi disagiate. Per quanto attiene ai profili di quantificazione, ritiene necessario acquisire i dati riferiti all'entità dell'indennità da corrispondere ai magistrati interessati nonché gli altri elementi alla base della determinazione dell'ammontare della spesa autorizzata. Inoltre dalla modulazione degli oneri nell'ambito dei diversi esercizi, si desume che l'insorgenza degli stessi è prevista a partire dal 1° settembre 2015. Sul punto considera altresì necessaria una conferma da parte del Governo.

Non ha osservazioni da formulare infine, riguardo alla maggiorazione del punteggio di anzianità, nel presupposto che, come indicato dalla norma, detta maggiorazione sia utilizzabile soltanto ai fini dei trasferimenti. In proposito ritiene utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma autorizza la spesa di euro 173.870 per il 2015, di euro 521.611 per il 2016 e di euro 347.741 per il 2017, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015-2017, del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito all'articolo 21-*bis*, che prevede incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'agevolazione opera entro un limite massimo di spesa e che la disposizione individua un meccanismo attraverso il quale il Ministero della giustizia determina e comunica al beneficiario, sulla base delle risorse disponibili, l'ammontare del credito d'imposta spettante.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma prevede che alla copertura degli oneri conseguenti al riconoscimento in via sperimentale di un credito di importa alle parti che si sono avvalse della procedura di negoziazione assistita, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ricordando che il menzionato Fondo (capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia) reca stanziamenti pari a 90 milioni di euro per il 2016, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche in considerazione di quanto previsto da altre

disposizioni del presente decreto-legge (articolo 21-*ter*, comma 2, articolo 21-*quater*, comma 5, e articolo 22, comma 1).

Riguardo all'articolo 21-*ter*, che reca disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, osserva che la norma, al comma 1, nel prevedere l'assegnazione di borse di studio dell'importo unitario di 400 euro mensili, demanda ad un successivo decreto la determinazione del numero delle stesse e dei criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari. L'onere viene peraltro espressamente ricondotto « nei limiti delle risorse destinabili ». Infine, il comma 2 introduce, per il complesso delle finalità di cui al comma 1, una specifica autorizzazione di spesa. In proposito, premesso le necessità di un chiarimento volto ad individuare le « risorse destinabili » alla concessione delle borse di studio, andrebbero indicati gli elementi posti alla base della determinazione, nella misura indicata dal comma 2, della predetta autorizzazione di spesa. Andrebbe altresì precisato in quale misura tali risorse siano destinate alla concessione delle medesime borse di studio e se sussista una quota da destinare invece ad ulteriori esigenze amministrative, connesse all'organizzazione dei corsi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma stabilisce, al comma 2, che per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La norma stabilisce altresì, al comma 3, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, rileva, per quanto riguarda l'onere oggetto di copertura, che la disposizione reca un'autorizzazione di spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, desti-

nata alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 21-ter. La disposizione da ultimo richiamata, tuttavia, si limita ad introdurre una novella all'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, concernente disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, senza prevedere espressamente particolari finalità. In via interpretativa, pertanto, sembrerebbe che le finalità in esame siano riconducibili all'attribuzione di una borsa di studio ai predetti soggetti di importo non superiore a 400 euro mensili e nei « limiti delle risorse destinabili », di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla luce di tale interpretazione risulterebbe opportuno, da un lato, sostituire il riferimento alle « risorse destinabili » con un richiamo alle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 21-ter del presente provvedimento, dall'altro sostituire, al medesimo comma 2, il riferimento alle « finalità di cui al comma 1 », con quello alle « finalità di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo ». In proposito ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria a valere sul Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, rileva che il menzionato Fondo (capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), recando stanziamenti pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 90 milioni di euro per il 2016, presenta la necessaria capienza, anche tenendo conto delle altre disposizioni del presente decreto-legge che recano coperture a carico del predetto fondo (articolo 21-bis, comma 5, articolo 21-quater, comma 5, e articolo 22, comma 1). In proposito ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che

l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

In merito all'articolo 21-quater, che prevede misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, rileva che la norma, in attuazione di provvedimenti giudiziari che definiscono un contenzioso in materia di pubblico impiego in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente, autorizza, a decorrere dal 2016, la spesa di euro 25.781.938. La spesa è finalizzata all'avvio di procedure interne per il passaggio del personale con qualifica di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area II al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area III. Pur rilevando che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata, evidenzia la necessità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del medesimo, al fine di verificarne la congruità rispetto alle esigenze evidenziate. Rileva, in proposito, che trattandosi di spesa per il personale, tali elementi dovrebbero consentire una verifica della presumibile spesa anche su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Ritiene infine opportuno acquisire una valutazione del Governo circa l'effettiva riconducibilità degli oneri in questione, in ragione delle situazioni giuridiche coinvolte, entro un limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma stabilisce, al comma 5, che per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del

citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo. Al riguardo, rileva preliminarmente che la disposizione autorizza la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, ai fini dell'adozione delle misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, provvedendo al relativo onere mediante riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. Ciò posto rileva che il menzionato Fondo (capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), recando stanziamenti pari a 90 milioni di euro per il 2016 e 12 milioni di euro per il 2017, presenta la necessaria capienza, anche tenendo conto delle altre disposizioni del presente decreto-legge che recano coperture a carico del medesimo fondo (articolo 21-bis, comma 5, articolo 21-ter, comma 2, e articolo 22, comma 1). In proposito, considera pertanto necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 21-quinquies, che prevede spese relative agli uffici giudiziari, considera opportuno acquisire chiarimenti circa l'effettivo ammontare massimo della spesa prevista, che viene indicata nella misura massima del 15 per cento della « dotazione ordinaria » di un capitolo di bilancio di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Segnala in proposito che tale capitolo non risulta ancora istituito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma prevede che il Ministero della giustizia possa autorizzare la conclusione di accordi e convenzioni per lo svolgimento di servizi presso gli uffici giudiziari da parte del personale comunale, nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione di cui all'articolo 1, comma 527, della legge di stabilità per il 2015. Al riguardo, segnala preliminarmente che il citato comma 527,

in conseguenza del trasferimento, fissato per il 1° settembre 2015, dai comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per i locali e i mobili degli uffici giudiziari, prevede che, a partire dalla stessa data del 1° settembre 2015, la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, presente sul capitolo 1551 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia (Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari), confluisca in un apposito capitolo da istituire, per consentire al Ministero della giustizia di sostenere direttamente tali spese. La norma in esame si limita pertanto a prevedere che una parte del citato capitolo di nuova istituzione, nel limite massimo del 15 per cento, possa essere utilizzato affinché gli uffici giudiziari possano continuare ad avvalersi del personale comunale sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia. In proposito, poiché ancora non risulta nota la dotazione residua di bilancio in termini di competenza e cassa sul capitolo 1551, ritiene necessario che il Governo chiarisca quale sia l'ammontare massimo delle risorse da destinare alle predette finalità.

In merito all'articolo 21-sexies, che reca norme sul Commissario straordinario per gli interventi di sicurezza nel Palazzo di giustizia di Palermo, rileva che le disposizioni in esame prorogano di sei mesi, fino al 31 dicembre 2015, i tempi per la realizzazione degli interventi al Palazzo di giustizia di Palermo e la durata in carica del relativo commissario straordinario. Non risulta peraltro modificata l'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 106, della legge di stabilità 2015. Considera pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tale autorizzazione sia congrua al fine di ultimare gli interventi programmati e garantire il prolungamento delle attività del Commissario straordinario, con le connesse esigenze finanziarie – ivi compresi i rimborsi delle spese sostenute dal perso-

nale di cui il Commissario può avvalersi – fino al 31 dicembre 2015, come previsto dalla disposizione in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 21-*octies*, che reca misure per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, rileva che le attività richieste dalle norme in esame al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e agli uffici della ASL e dell'INAIL devono garantire « un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro » e « la verifica dell'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano » predisposto dall'impresa per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tanto premesso rileva che la relazione tecnica assume come non onerose tali attività in quanto rientranti nelle competenze istituzionalmente attribuite alle amministrazioni interessate. Rileva peraltro che dette attività si collegano all'attuazione di uno specifico piano previsto dalla norma in esame, che presuppone l'esistenza di un provvedimento di sequestro. Alla luce della specificità delle ipotesi indicate e della natura dei controlli richiesti, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti indicati con le risorse esistenti. Nell'ambito di tali chiarimenti, tenuto conto della rilevanza degli interessi giuridicamente rilevanti coinvolti nell'attuazione della norma, ritiene altresì opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito ad eventuali profili di responsabilità, con conseguenti oneri, collegati all'esercizio delle predette attività di controllo sull'attuazione del piano.

Il viceministro Enrico MORANDO, anche sulla base degli elementi istruttori pervenuti da parte del competente Ministero della giustizia nonché degli elementi di valutazione predisposti dalla Ragioneria generale dello Stato, intende dapprima soffermare l'attenzione su quelle, tra le questioni testé richiamate dal relatore, che, a giudizio del Governo, presentano

una particolare rilevanza dal punto di vista della compatibilità finanziaria.

Ciò premesso, sottolinea l'opportunità di precisare che, in conformità all'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *0a*), avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni richiedenti i dati.

Rileva, altresì, che l'estensione al processo amministrativo delle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012, disposta dall'articolo 20, comma 1-*bis*, lettera *f*), appare suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica, implicando l'applicazione diretta anche a tale tipologia di processo degli articoli 40, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, e 268, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che stabiliscono, tra l'altro, l'esenzione dal pagamento dei diritti di copia autentica nei casi previsti dal predetto articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*. Alla luce di ciò, reputa necessario prendere in debita considerazione, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, l'opportunità di procedere alla soppressione della citata lettera *f*) del comma 1-*bis* dell'articolo 20.

Con riferimento all'articolo 21-*quater*, recante misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, evidenzia che andrebbe valutata l'opportunità di procedere alla sua soppressione, posto che, sebbene gli oneri da esso derivanti siano riconducibili entro un limite massimo di spesa – che appare congruo rispetto agli interventi previsti – e che il Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico presenti le necessarie disponibilità, tuttavia le disposizioni di cui al medesimo articolo, prevedendo, ai commi 1 e 2, progressioni di carriera al di fuori di ogni procedura selettiva pubblica che garantisca un ade-

guato accesso dall'esterno, disattendono i principi più volta affermati sul punto dalla Corte costituzionale.

In relazione all'articolo 21-ter precisa che gli oneri derivanti dal completamento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari riguardano esclusivamente la concessione di borse di studio da corrispondere nel limite di spesa di cui al comma 2. Ciò posto, osserva che, in relazione al medesimo articolo 21-ter, risulterebbe pertanto opportuno, da un lato, sostituire, al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, il riferimento alle « risorse destinabili » con un richiamo alle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 21-ter del presente provvedimento, dall'altro sostituire, al medesimo comma 2, il riferimento alle « finalità di cui al comma 1 », con quello alle « finalità di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo ».

Per quel che concerne l'articolo 21-sexies, assicura che l'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione degli interventi al Palazzo di giustizia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 106, della legge di stabilità 2015, appare congrua al fine di ultimare gli interventi programmati, tenuto altresì conto che il rimborso delle spese documentate al Commissario straordinario per i predetti interventi sarà posto a carico delle disponibilità finanziarie iscritte nella contabilità speciale 2872.

Riguardo, infine, ai compiti previsti dall'articolo 21-octies, recante misure per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, osserva come essi rientrano comunque nelle competenze istituzionalmente attribuite alle amministrazioni interessate e pertanto non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle ulteriori questioni richiamate dal relatore, fa presente che la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1-bis, che fa salvi i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili fino al com-

pletamento della procedura di reclutamento in atto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica analogamente al trattenimento in servizio dei magistrati ordinari.

Precisa, altresì, che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, del quale si prevede l'utilizzo con finalità di copertura all'articolo 18-ter, reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri – indicati come limite massimo di spesa – derivanti dall'applicazione extradistrettuale di magistrati di cui al medesimo articolo.

Evidenzia, infine, che l'utilizzo per la copertura finanziaria delle risorse del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, previsto dagli articoli 21-bis, comma 5, 21-ter, comma 2, 21-quater, comma 5, e 22, non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Maino MARCHI (PD), in riferimento alle considerazioni critiche svolte dal Viceministro Morando sull'articolo 20, comma 1-bis, lettera f), pur comprendendo le ragioni che indurrebbero il Governo ad una soppressione della citata disposizione, invita tuttavia il relatore ed il rappresentante del Governo a motivare in maniera più argomentata il suddetto orientamento, ciò al fine di evitare che possa trasmettersi all'esterno l'impressione, a suo avviso poco comprensibile, di una sorta di insostenibilità, dal punto di vista finanziario, dell'introduzione del processo telematico anche nell'ambito del processo amministrativo.

Il viceministro Enrico MORANDO, ferma restando la sostanziale contrarietà rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 20, comma 1-bis, lettera f), per le implicazioni di carattere finanziario in precedenza esposte, ritiene tuttavia che, anche al fine di accogliere le osservazioni

testé formulate dal deputato Marchi, possa precisarsi, in sede di formulazione della proposta di parere sul testo del provvedimento in esame, che tale contrarietà non appare al momento superabile in quanto la richiamata norma non risulta accompagnata da una apposita relazione tecnica che quantifichi puntualmente i risparmi derivanti dall'introduzione del processo telematico anche nel campo del processo amministrativo.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere, volta a tenere conto anche delle osservazioni del deputato Marchi e delle relative considerazioni del Viceministro Morando:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3201-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

andrebbe precisato che, in conformità all'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *0a*), avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni richiedenti i dati;

la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1-*bis*, che fa salvi i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili fino al completamento della procedura di reclutamento in atto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica analogamente al trattenimento in servizio dei magistrati ordinari;

all'articolo 18-*ter*, l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia,

del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri – indicati come limite massimo di spesa – derivanti dall'applicazione extra-distrettuale di magistrati;

l'estensione al processo amministrativo delle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012, disposta dall'articolo 20, comma 1-*bis*, lettera *f*), in mancanza di una relazione tecnica che quantifichi puntualmente i risparmi derivanti dall'introduzione del processo telematico, appare suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica, implicando l'applicazione diretta anche a tale tipologia di processo degli articoli 40, commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, e 268, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che stabiliscono, tra l'altro, l'esenzione dal pagamento dei diritti di copia autentica nei casi previsti dal predetto articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*;

l'utilizzo per la copertura finanziaria delle risorse del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, previsto dagli articoli 21-*bis*, comma 5, 21-*ter*, comma 2, 21-*quater*, comma 5, e 22, non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

all'articolo 21-*ter*, gli oneri derivanti dal completamento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari riguarda esclusivamente la concessione di borse di studio da corrispondere nel limite di spesa di cui al comma 2;

al medesimo articolo 21-*ter* risulterebbe pertanto opportuno, da un lato, sostituire, al comma 1, capoverso 1-*bis*, terzo periodo, il riferimento alle « risorse destinabili » con un richiamo alle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 21-*ter* del presente provvedimento, dall'altro sostituire, al medesimo comma 2, il riferimento alle « finalità di cui al comma 1 », con quello alle « finalità di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del de-

creto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo »;

si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 21-*quater*, recante misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, posto che, sebbene gli oneri da esso derivanti siano riconducibili entro un limite massimo di spesa – che appare congruo rispetto agli interventi previsti – e che il Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico presenti le necessarie disponibilità, tuttavia le disposizioni di cui al medesimo articolo, prevedendo, ai commi 1 e 2, progressioni di carriera al di fuori di ogni procedura selettiva pubblica che garantisca un adeguato accesso dall'esterno, disattendono i principi più volte affermati sul punto dalla Corte costituzionale;

all'articolo 21-*sexies*, l'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione degli interventi al Palazzo di giustizia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 106, della legge di stabilità 2015, appare congrua al fine di ultimare gli interventi programmati;

il rimborso delle spese documentate al Commissario straordinario per i predetti interventi, sarà posto a carico delle disponibilità finanziarie iscritte nella contabilità speciale 2872;

i compiti previsti dall'articolo 21-*octies*, recante misure per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, rientrano comunque nelle competenze istituzionalmente attribuite alle amministrazioni interessate e pertanto non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto che, all'articolo 18, comma 1-*bis*, che fa salvi i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili fino al completamento della procedura di reclutamento in atto e in ogni caso fino al 30

giugno 2016, dovrebbe essere indicato più precisamente che il 30 giugno 2016 rappresenta comunque il termine ultimo per i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 14, comma 1, lettera 0a), dopo le parole: "previa stipulazione aggiungere le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

all'articolo 20, comma 1-bis, sopprimere la lettera f);

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 18, comma 1-bis, sostituire le parole: "fino al 30 giugno 2016 con le seguenti: non oltre il 30 giugno 2016;

all'articolo 21-ter, comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: "risorse destinabili con le seguenti: risorse di cui all'articolo 21-ter, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, sostituire le parole: "finalità di cui al comma 1 con le seguenti: finalità di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo;

e con la seguente osservazione:

*si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 21-*quater* ».*

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In relazione alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bonafede 7.0150, che reca l'esenzione dall'imposta municipale propria anche degli immobili posseduti dalle imprese dichiarate fallite ai sensi del regio decreto n. 267 del 1942, senza tuttavia provvedere ad una quantificazione degli oneri e alla definizione della relativa copertura finanziaria;

Pesco 16.60, che è volta ad aumentare la possibilità di effettuare svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, che peraltro non vengono quantificati, mediante riduzione della deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi per le banche ed altri soggetti finanziari;

Pesco 16.71, 16.188, 16.189, che sono volte ad aumentare la possibilità di dedurre le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, che peraltro non vengono quantificati, mediante riduzione della deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi per le banche ed altri soggetti finanziari;

Pesco 16.70, che è volta ad aumentare la possibilità di effettuare svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, che peraltro non vengono quantificati, mediante soppressione di disposizioni in materia di svalutazione e perdita su crediti introdotte dalla legge di stabilità 2014;

Daniele Farina 21.150, che prevede che il contingente di 2.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria sia composto non solamente da

personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta ma anche da quello proveniente dalla Croce rossa e che tale inquadramento avvenga a valere per il 50 per cento sul fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico e per l'altro 50 per cento a valere sul fondo per la mobilità. Essa prevede inoltre che a valere sul citato fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario siano effettuate procedure di inquadramento per il personale giudiziario previste dai contratti collettivi di lavoro. Conseguentemente, senza provvedere alla specifica quantificazione dell'onere derivante dalle singole disposizioni, la proposta emendativa provvede a integrare la copertura finanziaria di cui all'articolo 22, prevedendo un utilizzo pari a 23 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e a 46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 del fondo per la mobilità;

Ciprini 21-*quater*.40, che prevede disposizioni relative all'inquadramento nella posizione giuridica ed economica superiore del personale del Ministero della giustizia, alla rideterminazione organica del medesimo personale, alla mobilità del personale in eccedenza di altre pubbliche amministrazioni nei ruoli del medesimo Ministero, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 385 milioni di euro, dei quali peraltro non vengono specificate le annualità di riferimento, mediante una copertura inidonea, consistente nel parziale utilizzo delle entrate derivanti dal versamento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, già incorporata nei tendenziali di finanza pubblica;

Ferraresi 21-*quater*.5, che prevede disposizioni relative all'inquadramento nella posizione giuridica ed economica superiore del personale del Ministero della giustizia e alla rideterminazione organica del medesimo personale, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 96.500.000 euro a decorrere dal 2015, mediante una coper-

tura inidonea, consistente nel parziale utilizzo delle entrate derivanti dal versamento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, già incorporata nei tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Abrignani 1.010, che è volto ad introdurre nel testo del decreto-legge un nuovo capo recante la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi, prevedendo, tra le numerose altre misure, anche l'impiego del Corpo della guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, considerata anche l'ampiezza dell'intervento normativo di cui propone l'introduzione;

Pesco 16.15, 16.11, 16.14, 16.13, 16.21, 16.22, 16.20 e 16.155, Paglia 16.3 e 16.2, Sarti 16.154, Scagliusi 16.153, Ruocco 16.161, Paolo Nicolò Romano 16.162, Rizzo 16.163, Petrini 16.177, Colonnese 16.164, Cecconi 16.165, Castelli 16.166, Chimienti 16.167, Carinelli 16.168, Cariello 16.169, Busto 16.170, Corda 16.171, Caso 16.172, Cominardi 16.173, Cozzolino 16.174, Dadone 16.175, Daga 16.176, che modificano a vario titolo la disciplina introdotta dall'articolo 16, in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti di creditizi e finanziari e di imprese di assicurazione. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Sisto 16.23, che è volta a prevedere che le spese sostenute per gli interventi volti all'attuazione delle disposizioni del

testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano deducibili integralmente nell'esercizio in cui siano rilevate. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Sannicandro 21-ter.151, che è volta a modificare l'articolo 21-ter, recante disposizione relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, incrementando la relativa autorizzazione di spesa, pari a 5.208.667 per l'anno 2015 e a euro 10.417.334 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, nonché con le quote delle risorse intestate « Fondo unico giustizia » di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Daniele Farina 21-quater.151, che prevede l'indizione da parte del Ministero della giustizia, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, di procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne per il passaggio dei lavoratori appartenenti ai profili professionali della *ex* posizione giuridica B3 all'area terza nei profili professionali corrispondenti alla *ex* posizione giuridica C1, fermo rimanendo il limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 5 dell'articolo 21-quater del provvedimento in esame. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla compatibilità della modifica proposta al trattamento economico e giuridico del personale in commento rispetto al limite di spesa autorizzato dal comma 5 dell'articolo 21-quater del provvedimento in esame;

Sisto 21-octies.15, che è volta a prevedere che le spese sostenute per gli in-

terventi volti all'attuazione del piano per la tutela della sicurezza sul lavoro siano deducibili integralmente nell'esercizio in cui siano rilevate. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea. Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, esprime nulla osta sull'articolo aggiuntivo Abrignani 1.010, in considerazione peraltro del fatto che il Corpo della Guardia di finanza potrà comunque fare fronte alle attività ivi previste a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio. Esprime, altresì, nulla osta sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 16 – ad eccezione dell'emendamento Sisto 16.23 –, le quali, sebbene volte a modificare, a vario titolo, il dettato della citata disposizione, non appaiono comunque suscettibili di determinare effetti finanziari apprezzabili, in termini di variazione di gettito

rispetto a quanto ascritto alla formulazione attuale del predetto articolo 16. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Sisto 16.23 e 21-*octies*.15, in quanto volti a prevedere l'integrale deducibilità delle spese sostenute per interventi in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro nell'esercizio in cui siano rilevate, nulla osta sull'emendamento Sannicandro 21-*ter*.151 e parere contrario sull'emendamento Daniele Farina 21-*quater*.151. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 16.23, 16.60, 16.70, 16.71, 16.188, 16.189, 21.150, 21-*quater*.5, 21-*quater*.40, 21-*quater*.151 e 21-*octies*.15 e sull'articolo aggiuntivo 7.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Sui lavori della Commissione	41
Elezione del Presidente	43
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	43
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Sui lavori della Commissione	65

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza della presidente provvisoria Carla RUOCCO, indi del Presidente eletto Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.

Sui lavori della Commissione.

Daniele CAPEZZONE (FI-PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, desidera esprimere, a conclusione della sua esperienza di Presidente della Commissione, un indirizzo di saluto a tutti i componenti della Commissione stessa, nonché esprimere un augurio al futuro Presidente ed agli altri componenti del nuovo Ufficio di Presidenza. Ringrazia inoltre tutti i deputati della Commissione

per l'apporto collaborativo fornito in questi anni alle attività della Commissione, nonché gli uffici per la loro preziosa collaborazione.

Sottolinea come tutti i componenti della Commissione possano dirsi orgogliosi per il lavoro svolto in questi due anni, sia per quanto riguarda il profilo del metodo, che ha consentito tanto ai gruppi di maggioranza, quanto ai gruppi di opposizione, di svolgere appieno le loro funzioni in un clima di *fairplay* e di rispetto delle regole, sia per quanto riguarda i profili di merito. A tale proposito richiama con particolare soddisfazione l'attività svolta con la Commissione in merito alla riforma del sistema della riscossione dei tributi, che ha consentito di rafforzare le tutele a favore dei contribuenti, nonché l'approvazione del disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale, la quale è stata realizzata con il concorso di tutte le forze politiche.

Non ritiene invece di poter esprimere altrettanta soddisfazione per il metodo che si sta seguendo in questi giorni, sia alla Camera sia al Senato, con riferimento all'attribuzione di alcuni incarichi, ripercorrendo logiche di spartizione che occorrerebbe superare.

Marco CAUSI (PD) ringrazia, sia a titolo personale sia a nome del gruppo del PD, il Presidente Capezzone, che ritiene abbia costituito un esempio di come deve essere condotta una Commissione parlamentare, assicurando sempre grandissima correttezza istituzionale, garantendo a tutte le forze politiche di poter esprimere le proprie posizioni e di fornire il loro contributo, nonché consentendo alla Commissione di svolgere un'importante attività legislativa di iniziativa parlamentare, che non si è limitata alla sola discussione delle proposte del Governo, ma ha valorizzato in modo attivo le proposte di origine parlamentare.

Maurizio BERNARDO (AP) si associa ai ringraziamenti rivolti al Presidente Capezzone, ricordando altresì l'egregio lavoro da lui svolto fin dalla XV legislatura, nel corso della quale egli ricopriva il ruolo di Presidente della Commissione Attività produttive.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpi) ringrazia il Presidente Capezzone, evidenziando come, durante la sua presidenza, che si è sempre caratterizzata per un elevato profilo, egli abbia condotto i lavori della Commissione in modo eccellente, con simpatia, correttezza e spirito pragmatico.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ringrazia a sua volta il Presidente Capezzone per il lavoro svolto alla guida della Commissione, sottolineando, oltre alle caratteristiche di competenza tecnico-professionale e politica, anche la disponibilità dimostrata attraverso il confronto con tutti i componenti della Commissione.

Filippo BUSIN (LNA), nel sottolineare la propria vicinanza ideale e politica con

il Presidente Capezzone, lo ringrazia per il lavoro svolto nella condizione della Commissione. Rileva quindi, in particolare, come egli abbia saputo temperare la tutela delle forze di minoranza, attraverso la garanzia di uno spazio adeguato a loro favore, con l'esigenza di condurre i lavori in maniera efficiente ed efficace, come reso evidente dall'ottimo lavoro svolto dalla Commissione.

Sandra SAVINO (FI-PdL) ringrazia innanzitutto, a nome del suo gruppo, il Presidente Capezzone per la professionalità, l'autorevolezza, l'equilibrio e la sensibilità istituzionale dimostrati nella conduzione dei lavori della Commissione, sottolineando come egli abbia svolto tale funzione con passione, dimostrando altresì elevate capacità professionali e notevole conoscenza delle materie di competenza della Commissione. Auspica quindi che egli intenda nel prossimo futuro fornire un importante contributo all'attività del suo gruppo politico.

Dino ALBERTI (M5S) ringrazia il Presidente Capezzone per l'attività svolta alla guida della Commissione. Nel sottolineare come ciò non ricada sotto la responsabilità del Presidente, ricorda tuttavia che, nel corso di questi primi due anni di legislatura, la Commissione abbia esaminato solo un provvedimento segnalato dal gruppo M5S e come non sia stato completato l'iter di un'importante risoluzione presentata dal gruppo stesso, relativa alla revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito.

Carla RUOCCO *presidente*, si associa ai ringraziamenti rivolti al Presidente Capezzone, rilevando come, anche nei momenti di più aspro confronto all'interno della Commissione, egli sia riuscito a condurre il dibattito in maniera equilibrata, così da condurre la Commissione stessa a un'equilibrata soluzione delle questioni di merito.

Avverte quindi che la Commissione è oggi convocata per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.

Elezione del presidente.

Carla RUOCCO *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti	37
Votanti	36
Astenuti	1
Maggioranza assoluta dei voti	19

Hanno riportato voti:

Bernardo	26
Villarosa	5
Causi	1
Schede bianche	4

Proclama eletto presidente il deputato Maurizio Bernardo, che invita ad assumere la Presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alberti, Barbanti, Bernardo, Busin, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Di Maio Marco, Fico, Fontana Cinzia Maria, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Ginato, Giorgetti Alberto, Gutgeld, Laffranco, Lodolini, Maietta, Moretto, Pagano, Paglia, Pastorino, Pelillo, Pesco, Petrini, Pisano, Ruocco, Sanga, Savino Sandra, Sottanelli, Zoggia.

Si è astenuto il deputato Capezzone.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, desidera ringraziare tutti i componenti della Commissione, esprimendo un augurio di buon lavoro.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti	37
Votanti	36
Astenuti	1

Hanno riportato voti:

Pelillo	20
Alberto Giorgetti	6
Villarosa	5
Busin	2
Ruocco	1
Schede nulle	1
Schede bianche	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Pelillo e Alberto Giorgetti.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti	37
Votanti	36
Astenuti	1

Hanno riportato voti:

Gebhard	22
Busin	5
Alberti	5
Causi	1
Villarosa	1
Schede nulle	1
Schede bianche	1

Avverte che, avendo riportato lo stesso numero di voti i deputati Busin e Alberti, i quali hanno anche la stessa anzianità come deputati, risulta eletto il deputato Busin, in quanto più anziano per età. Proclama quindi eletti segretari i deputati Gebhard e Busin.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alberti, Barbanti, Bernardo, Busin, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Di Maio Marco, Fico, Fontana Cinzia Maria, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Ginato, Giorgetti Alberto, Gutgeld, Laffranco, Lodolini, Moretto, Pagano, Paglia, Pastorino, Pelillo, Pesco, Petrini, Pisano, Ruocco, Sanga, Savino Sandra, Sottanelli, Villarosa, Zoggia.

Si è astenuto il deputato Capezzone.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, cui sono abbinate talune proposte di legge.

Segnala innanzitutto come il provvedimento si ponga l'obiettivo di garantire l'efficienza del sistema giudiziario penale, la durata ragionevole del processo, sia pure nel mantenimento delle garanzie, soprattutto difensive, l'effettiva finalità rieducativa della pena, nonché un maggiore e più efficace contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, illustra l'articolo 1, il quale introduce, al comma 1, un nuovo articolo 162-ter nel codice penale, all'interno del capo dedicato all'estinzione del reato; in tale ambito la nuova previsione introduce una nuova causa di estinzione

del reato per condotte riparatorie nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione. In tali casi, il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Tuttavia l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a un anno, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale, se dimostra di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo resta sospeso anche il corso della prescrizione. All'esito delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.

Il comma 2 introduce un nuovo articolo 649-bis nel codice penale, all'interno del Titolo relativo ai delitti contro il patrimonio, al fine di prevedere anche in tale ambito l'estinzione del reato per condotte riparatorie, estendendo le previsioni del nuovo articolo 162-ter ad alcuni delitti procedibili d'ufficio.

Rileva come si tratti di alcune ipotesi di furto aggravato indicate dall'articolo 625 del codice penale (furto con violenza sulle cose o con qualsiasi mezzo fraudolento; furto con destrezza; furto di bagaglio di viaggiatori; furto di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero di bovini o equini, anche non raccolti in mandria); dell'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo di cui all'articolo 636 del codice penale; dell'uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'articolo 638 del codice penale.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale stabilisce la disciplina transitoria relativa ai processi in corso alla data di

entrata in vigore della legge. Al riguardo viene previsto che le nuove disposizioni sulle condotte riparatorie si applicano anche a tali processi e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. A tal fine l'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Fa presente come l'articolo 3 aumenti i limiti di pena previsti per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria, disciplinata dall'articolo 319 del codice penale).

La pena della reclusione è aumentata nel minimo da 4 a 6 anni, mentre il massimo è innalzato da 8 a 10 anni; tale inasprimento intende evitare l'applicazione di sanzioni troppo lievi in caso di patteggiamento, limitare l'applicazione di benefici come la sospensione condizionale e innalzare il periodo di prescrizione.

L'articolo 4 apporta numerose modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, relativo ad ipotesi particolari di confisca, sostituendo in particolare, alla lettera *a*) del comma 1, il comma 1 del medesimo articolo 12-*sexies*, relativo alla cosiddetta confisca allargata.

Tale disposizione prevede che, nei casi di condanna o di patteggiamento per associazione mafiosa e per altri reati di particolare gravità, è sempre disposta la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio

reddito. Tale misura atipica si caratterizza in particolare per la mancanza del nesso di pertinenzialità tra beni confiscati e reato per cui è intervenuta la condanna. Anche se la sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni richiama i presupposti della confisca di prevenzione, qui non è richiesto alcun indizio della provenienza illecita del bene, trattandosi di una misura patrimoniale penale che segue una condanna o l'applicazione della pena su richiesta (e non l'accertamento della pericolosità della persona, come nella confisca di prevenzione).

In tale contesto rileva come le novità introdotte dalla disposizione siano le seguenti:

1) ai reati alla cui condanna segue la confisca allargata sono aggiunti i gravi delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale; in tale ambito segnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, il richiamo (operato mediante il rinvio all'articolo 51, comma 3-*bis*) al delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, il richiamo alle circostanze aggravanti previste per il medesimo delitto dall'articolo 295, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, nonché il richiamo all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del predetto decreto-legge n. 133, il quale punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o altre utilità (di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale); inoltre la previsione della confisca è estesa alle attività organizzate per il traffico di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

2) sono aggiunti tra i delitti che consentono tale tipo di confisca i delitti

commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

Sempre per quanto concerne le modifiche riguardanti i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'inserimento nel nuovo comma 1 del predetto articolo 12-*sexies*, di un ultimo periodo, il quale prevede che il condannato non possa giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o rimborso di evasione fiscale.

Per quanto riguarda le altre modifiche apportate al citato articolo 12-*sexies* dalle lettere da *b*) a *f*) dell'articolo 4:

è integrata la disciplina della cosiddetta confisca per equivalente, prevedendosi, nel caso in cui la confisca allargata di cui al comma 1 non sia possibile, che il giudice ordini la confisca di altre somme denaro, beni e altra utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, di valore equivalente « di legittima provenienza »;

è previsto che al sequestro e alla confisca allargata e per equivalente si applicano le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice antimafia, nonché la collaborazione dell'Agenzia nazionale;

è disposto che nel processo civile debbano essere citati i terzi interessati che risultino titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di cui l'imputato abbia, a qualunque titolo, la disponibilità;

è prevista l'applicabilità della disciplina del predetto articolo 12-*sexies* anche quando, pronunciata la sentenza di condanna in un grado di giudizio, il reato sia dichiarato estinto per prescrizione o amnistia dal giudice di appello o dalla Cassazione; in tal caso, il giudice del gravame decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato;

viene stabilito che – a seguito del formarsi del giudicato sulla sentenza di

condanna – nonostante la morte della persona nei cui confronti sia stata disposta la confisca dei beni, il procedimento inizia (o prosegue) nei confronti degli eredi o degli aventi causa.

Illustra quindi l'articolo 5 il quale, al comma 1, sostituisce l'articolo 159 del codice penale, integrando le attuali cause di sospensione del corso della prescrizione per prevedere, in particolare, che la prescrizione resti sospesa a seguito di sentenza non definitiva di condanna.

La disposizione prevede infatti:

che, in caso di rogatoria all'estero, il termine di prescrizione resti sospeso per un massimo di 6 mesi;

che, dopo la sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione resti sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 2 anni;

che, dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resti sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno; in entrambi i casi, ai termini di due anni e un anno vanno eventualmente aggiunti i termini di 15 e 90 giorni previsti dall'articolo 544 del codice di procedura penale per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza (comma 2, 15 giorni), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3, 90 giorni);

che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, i periodi di sospensione di 2 anni (concesso per il giudizio d'appello) e di un anno (concesso per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione;

che, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero), il termine sia conseguentemente prolungato.

Il comma 2 indica il regime transitorio, disponendo che le modifiche al regime della prescrizione si applicheranno ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 159 del codice penale.

Segnala come gli articoli da 6 a 8 conferiscano deleghe al Governo in materia penale, per quanto riguarda la revisione del casellario giudiziale e le relative disposizioni di coordinamento e attuazione.

In particolare, l'articolo 6 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare alcuni istituti previsti dal codice penale e per assicurare maggiore coerenza e conoscibilità alle fattispecie penali.

In base al comma 1, il Governo dovrà:

modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto; al riguardo viene specificato che la procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità;

riformare la disciplina delle misure di sicurezza, in particolare rivedendo l'istituto dell'infermità mentale, anche alla luce della normativa sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e riformando i presupposti di applicazione delle misure con riferimento categorie della abilitazione e della tendenza a delinquere;

riconduurre al codice penale le fattispecie incriminatrici attualmente contenute nelle leggi speciali, quando le stesse

siano riconducibili a settori di tutela penale che, per omogeneità di materia o di interesse protetto, possono essere inserite nel codice. Ciò dovrebbe garantire una « migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni ».

Passa quindi a illustrare l'articolo 7, il quale delega il Governo a modificare la disciplina del casellario giudiziale. La norma non individua particolari principi e criteri direttivi per l'attuazione della riforma, limitandosi a prevedere che la revisione della disciplina del casellario debba avvenire « alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali ».

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli 6 e 7, con riguardo alle disposizioni di attuazione e di coordinamento, nonché le norme transitorie, che si rendano opportune in relazione alle suddette riforme.

L'articolo 9 riguarda la definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile.

Al riguardo ricorda che, in base alle disposizioni vigenti, si tratta dei casi in cui non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo.

In tale contesto l'articolo 9, oltre a integrare, al comma 1, l'articolo 71 del codice di procedura penale in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, al comma 2 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo *72-bis*, relativo alla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato, il quale prevede che, se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la co-

sciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

L'articolo 10 riguarda le indagini preliminari e il procedimento di archiviazione.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 104 del codice di procedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare.

In merito ricorda che attualmente, nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.

La modifica proposta circoscrive la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il Pubblico ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e dei reati per i quali è possibile l'avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello.

Il comma 2 modifica la disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili su iniziativa del Pubblico ministero.

In base alle disposizioni vigenti qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del p.m., la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. In base alla modifica introdotta all'articolo 360 del codice di procedura penale, la riserva perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa.

Il comma 3 modifica il comma 5 del predetto articolo 360 del codice di procedura penale, con finalità di coordinamento con il nuovo comma 4-*bis* introdotto dal comma 2. È infatti specificato che l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti, disposti dal p.m. malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini, non opera nel caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio.

Il comma 4 modifica la disciplina dei provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione, abrogando la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, secondo cui l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla nuova disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-*bis* del codice di procedura penale di cui al comma 5 dell'articolo 10.

Il comma 5 introduce infatti un nuovo articolo 410-*bis* nel codice di procedura penale, relativo alla nullità del provvedimento di archiviazione, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo:

se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa (che abbia dichiarato di volerne essere informata) della relativa richiesta ovvero prima della scadenza del termine di dieci giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti e prima della presentazione dell'atto di opposizione;

se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità.

In tali ipotesi si applica il procedimento previsto per la correzione degli errori materiali previsto dall'articolo 130 del codice di procedura penale.

L'ordinanza di archiviazione (ovverosia l'ordinanza con cui il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione) è nulla

solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5, con riguardo ai procedimenti in camera di consiglio (mancato rispetto delle disposizioni sull'avviso alle parti circa la data dell'udienza; sul diritto ad essere sentiti del p.m., degli altri destinatari dell'avviso e dei difensori; sul rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato). In tali casi di nullità, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre impugnazione davanti alla corte di appello, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, della udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. La corte di appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende da euro 258 a euro 2.065.

Il comma 6 modifica, per ragioni di coordinamento, l'articolo 411 del codice di procedura penale, il quale individua gli altri casi di archiviazione (mancanza di una condizione di procedibilità, avvenuta estinzione del reato, fatto non previsto dalla legge come reato), cui comunque si applicano le disposizioni sulla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (articolo 408), sui provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione (articolo 409) e sull'opposizione alla richiesta di archiviazione (articolo 410). Il nuovo articolo 410-*bis* è quindi aggiunto all'elenco degli articoli che si applicano anche negli altri casi di archiviazione.

Gli articoli da 11 a 16 introducono modifiche alla disciplina in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito.

In particolare, segnala come l'articolo 11 intervenga sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare l'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale, relativo all'ordinanza per l'integrazione delle indagini.

La disposizione prevede che, ove non provveda alla chiusura della discussione dell'udienza preliminare ritenendo matura la decisione allo stato degli atti (ai sensi dell'articolo 421, comma 4, del codice di procedura penale), il giudice, se ritiene incomplete le indagini preliminari ordina ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello, il quale può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini.

Viene eliminata inoltre la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di prove ritenute evidentemente decisive per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere; tali prove potranno dunque essere assunte solo a richiesta di parte.

Passa quindi a illustrare l'articolo 12, il quale modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio.

In particolare, le modifiche dell'articolo 428 del codice di procedura penale prevedono:

che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione;

la non impugnabilità, per l'imputato, della sentenza di non luogo a procedere per fatto compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà;

la soppressione del secondo periodo del comma 2, secondo il quale la persona offesa costituita parte civile nel processo penale può proporre ricorso per cassazione.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 428 (che prevede la superata previsione della

decisione della cassazione sull'impugnazione della sentenza in camera di consiglio) è sostituito da tre nuovi commi (da 3 a 3-ter), in base ai quali:

la Corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale;

se ad appellare è il pubblico ministero, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato;

il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606 del codice di procedura penale (esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza);

sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.

Illustra l'articolo 13, che modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di giudizio abbreviato.

In particolare, il comma 1 riformula il comma 4 del predetto articolo 438, il quale attualmente prevede che sulla richiesta dell'imputato (che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti) il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Tale disposizione è integrata dalla previsione che, ove la richiesta del-

l'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato.

Il comma 2 aggiunge allo stesso articolo 438 un comma finale secondo cui dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva:

la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevanza delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio);

la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice.

Illustra l'articolo 14, il quale modifica la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento) di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

Il comma 1 modifica in realtà l'articolo 130 del codice di procedura penale (sulla correzione di errori materiali nelle sentenze), inserendovi un comma 1-bis secondo il quale, quando nella sentenza ai sensi dell'articolo 444 si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella determinazione o nel computo, sarà lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (con riferimento, evidentemente, all'impugnazione del solo pubblico ministero ai sensi dell'articolo 448, comma 2, del codice di procedura penale, essendo le sentenze di patteggiamento altrimenti inappellabili) alla rettifica provvede la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 619, comma 2 del codice di procedura penale (ovvero senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza).

Il comma 2 modifica il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, intervenendo sulla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. L'ambito di applicazione dell'istituto

è ridotto dall'abbassamento da cinque a tre anni del limite di pena detentiva che consente il patteggiamento. Il nuovo limite è coincidente con quello che, ordinariamente, comporta la sospensione dell'ordine di esecuzione per l'applicazione al di fuori del circuito carcerario delle misure alternative alla detenzione.

In merito rammenta come attualmente l'articolo 444, comma 1, preveda che l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Il comma 3 sopprime il comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il quale – ove la pena superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria – esclude dall'applicazione della pena su richiesta i procedimenti per i gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* (delitti con finalità di terrorismo) del codice di procedura penale, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma (illeciti in materia di pornografia minorile), 600-*quater*, secondo comma (detenzione di ingenti quantità di materiale pornografico minorile), 600-*quater*.1 (pornografia virtuale), relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies* (turismo sessuale), nonché 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (violenza sessuale aggravata), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Il comma 4 aggiunge allo stesso articolo 444 del codice di procedura penale un comma 1-*ter*, il quale subordina alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato la richiesta di patteggia-

mento nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dai seguenti articoli del codice penale: 314 (peculato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 319-*quater* (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 322-*bis* (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

I commi 5, 6 e 7 intervengono sull'articolo 445 del codice di procedura penale, relativo agli effetti dell'applicazione della pena su richiesta, per:

affermare che la sentenza di patteggiamento non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca penale nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale (ovvero la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto); attualmente, il pagamento di tali spese e l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è previsto per le sentenze di patteggiamento che prevedano una pena superiore ai due anni di pena detentiva (soli o congiunti a pena pecuniaria);

eliminare i limiti all'estinzione del reato previsti dal comma 2 dell'articolo 445, eliminando il riferimento all'irrogazione della pena detentiva non superiore a due anni.

Il comma 8 aggiunge un comma 2-*bis* all'articolo 448 del codice di procedura penale, il quale prevede che il ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di

correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Il comma 9 aggiunge inserisce un nuovo articolo 448-*bis* nel codice di procedura penale che introduce il nuovo istituto processuale della sentenza di condanna su richiesta dell'imputato.

Al riguardo viene previsto che il solo imputato potrà chiedere personalmente al giudice una condanna a pena specificamente determinata e comunque, tenuto conto delle circostanze e della diminuzione da un terzo alla metà, non superiore a 8 anni.

La richiesta, che potrà essere avanzata entro specifici limiti temporali del procedimento di primo grado (fino alla chiusura della discussione, in udienza preliminare; fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, nel giudizio), è subordinata all'ammissione del fatto-reato da parte dell'imputato che dovrà chiedere l'immediato interrogatorio. A differenza del patteggiamento, tale istituto prevede una specifica ammissione di responsabilità dell'imputato e costituisce una vera e propria sentenza di condanna.

Il giudice, dopo l'interrogatorio dell'imputato, se ritiene raggiunta la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, emette sentenza di condanna, ad esclusione del caso in cui la pena risulti al giudice troppo esigua in relazione ai limiti massimi edittali previsti (8 anni); nella sentenza, il giudice decide anche sulla domanda dell'eventuale parte civile.

Se la richiesta dell'imputato è, invece, rigettata dal giudice, questi, salvo il caso di proscioglimento, dispone il giudizio immediato.

Il nuovo articolo 448-*bis* prevede, tuttavia, esclusioni oggettive dall'ambito di applicazione del nuovo istituto. L'imputato non potrà, quindi, chiedere al giudice la sentenza di condanna in oggetto in relazione a una serie di delitti di particolare gravità ed allarme sociale. Il catalogo dei reati esclusi è lo stesso del vigente comma 1-*bis* dell'articolo 444 codice di procedura penale, il quale – nel caso in cui la pena

superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria – esclude nei procedimenti per tali reati la possibilità di patteggiamento.

In relazione ai possibili gravami, il nuovo articolo 448-*bis* prevede l'inappellabilità per l'imputato della sentenza di condanna da lui stesso richiesta. Al contrario, il pubblico ministero potrà appellare la decisione ma solo ove la sentenza modifichi il titolo del reato inizialmente ascritto all'imputato o escluda l'esistenza di un'aggravante ad effetto speciale o stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria prevista per il reato.

Il comma 10 coordina il contenuto dell'articolo 651 codice di procedura penale (relativo all'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno) con l'introduzione del nuovo istituto relativo alla sentenza di condanna a richiesta dell'imputato.

Illustra quindi l'articolo 15, il quale modifica l'articolo 493 codice di procedura penale, relativo alle richieste di prove in sede di dibattimento.

In particolare, la lettera *a*) sostituisce il comma 1 del predetto articolo 493, ripristinando la distinzione tra pubblico ministero e altre parti in relazione all'esposizione dei fatti e delle prove richieste.

Infatti, laddove l'attuale formulazione della disposizione prevede che il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, il nuovo comma 1 ritorna sostanzialmente alla formulazione dei primi due commi dell'articolo 493 anteriore alla legge n. 479 del 1999 (cosiddetta riforma Carotti): oltre a stabilire la priorità (rispetto alle altre parti) dello stesso pubblico ministero nella richiesta di prove al giudice, prevede che egli debba esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Suc-

cessivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

La lettera *b)* modifica invece il comma 4 dell'articolo 493, il quale prevede attualmente che il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari. In tale sede, è introdotto l'obbligo per il presidente del tribunale (o della corte d'assise) di regolare l'esposizione introduttiva delle parti.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 546 del codice di procedura penale, in relazione al contenuto della sentenza.

In merito ricorda che, in base al primo comma del predetto articolo 546, la sentenza contiene: *a)* l'intestazione « in nome del popolo italiano » e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; *b)* le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; *c)* l'imputazione; *d)* l'indicazione delle conclusioni delle parti; *e)* la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; *f)* il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; *g)* la data e la sottoscrizione del giudice.

In tale contesto la disposizione sostituisce integralmente la lettera *e)* del comma 1, prevedendo anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati. Il complessivo contenuto degli elementi valutativi di cui alla lettera *e)* dovrà, inoltre, aver riguardo:

all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato;

all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Segnala quindi come gli articoli da 17 a 19 modifichino alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali.

In particolare, l'articolo 17, il quale interviene sulla parte del codice di procedura penale che disciplina in generale le impugnazioni, al comma 1 modifica l'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per cassazione. La previsione va letta in combinato con la modifica dell'articolo 613 del codice di procedura penale, operata dall'articolo 19, comma 4, che esclude per il giudizio in cassazione che l'imputato possa presentare personalmente l'atto di ricorso.

I commi 2 e 3 modificano l'articolo 591 del codice di procedura penale, relativo all'inammissibilità dell'impugnazione, per prevedere che la maggior parte dei vizi che determinano l'inammissibilità siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare, senza dover attendere l'intervento del giudice di secondo grado. In particolare, il comma 2 inserisce nel predetto articolo 591 un nuovo comma 1-*bis*, attraverso il quale si affida al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato il compito di dichiarare, con ordinanza, anche d'ufficio, e senza formalità, l'inammissibilità dell'impugnazione in presenza dei seguenti vizi dell'atto:

difetto di legittimazione all'impugnazione;

improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto il provvedimento non è impugnabile;

mancata enunciazione dei motivi dell'impugnazione;

inosservanza delle modalità di presentazione e spedizione dell'atto di impugnazione; – violazione dei termini previsti per l'impugnazione;

intervenuta rinuncia all'impugnazione.

Il comma 3, modificando il comma 2 dell'articolo 591, precisa che, superato il filtro iniziale da parte del giudice *a quo*, anche il giudice dell'impugnazione può comunque dichiarare l'inammissibilità del gravame, ma solo per i seguenti restanti vizi:

difetto di interesse a impugnare;

inosservanza dei requisiti di forma diversi dalla mancata enunciazione dei motivi.

L'articolo 18 reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordato sui motivi in appello, abrogato nel 2008.

In particolare, il comma 1 inserisce l'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, che consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice.

In base al comma 3 del nuovo articolo 599-*bis*, se il giudice decide di non accogliere l'accordo tra le parti che gli viene sottoposto, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.

Diversamente dal testo in vigore fino al 2008, il disegno di legge delimita il campo d'applicazione dell'istituto, escludendolo in relazione ad alcuni reati e quando si procede nei confronti di alcuni imputati. In particolare, il concordato in appello non potrà trovare applicazione se si procede per:

i reati associativi di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale; i reati con finalità di terrorismo di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale;

i reati di sfruttamento sessuale dei minori;

i reati di violenza sessuale.

Il concordato in appello non potrà essere proposto neanche se si procede contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Rileva come, con disposizione innovativa, il comma 4 del nuovo articolo 599-*bis* disponga che il procuratore generale presso la Corte d'appello debba confrontarsi con i pubblici ministeri del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i pubblici ministeri del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello; tali criteri dovranno essere elaborati tenendo conto della diversa tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti penali. La disposizione, peraltro, fa salvo quanto previsto dall'articolo 53 del codice di procedura penale, ovvero l'autonomia del pubblico ministero nell'udienza.

Il comma 2 interviene sull'articolo 602 del codice di procedura penale, relativo al dibattimento in appello, per ripristinare la previsione sul concordato sui motivi in appello anche in questa fase, introducendo una previsione analoga a quella abrogata nel 2008. Diversamente da quanto previsto prima dell'abrogazione del 2008, però, la modifica esclude anche in questo caso che il concordato possa trovare applicazione a fronte dei reati e degli imputati indicati dall'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale.

Il comma 3 modifica l'articolo 603 del codice di procedura penale per prevedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche nel seguente caso:

l'appello è proposto dal pubblico ministero;

è appellata una sentenza di proscioglimento;

l'appello fondato sulle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa;

l'appello non appare manifestamente infondato.

Passa quindi a illustrare l'articolo 19, il quale dispone in ordine ai procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione.

In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 48 del codice di procedura penale, che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di cassazione assume in camera di consiglio e, al comma 6, prevede che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma da 1.000 a 5.000 euro. In merito, segnala che la modifica prevede che tale somma possa essere aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione e che, ogni due anni, tali cifre possano essere riviste con decreto ministeriale, tenendo conto dell'andamento dell'inflazione.

I commi 2 e 3 intervengono sul ricorso per cassazione, modificando l'articolo 610 del codice di procedura penale per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso.

In particolare la modifica prevede:

che quando il presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità del ricorso, trasmettendolo all'apposita sezione, la cancelleria della Corte debba, nell'avviso che invia alle parti relativo alla data dell'udienza, enunciare anche la causa di inammissibilità rilevata con specifico riferimento al contenuto dei motivi di ricorso;

che, quando l'inammissibilità non sia stata già dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, alla dichiarazione di inammissibilità possa provvedere la Cassazione senza formalità di procedura;

che la Cassazione possa, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello;

che contro le dichiarazioni di inammissibilità della Corte di cassazione sia

proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-bis del codice di procedura penale.

Il comma 4 modifica l'articolo 613 del codice di procedura penale, per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione; il ricorso, le memorie e gli eventuali motivi nuovi devono essere sottoscritti sempre da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

I commi 5 e 6 modificano l'articolo 616 del codice di procedura penale per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso. Le modifiche, analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimessione del processo, prevedono che la sanzione pecuniaria possa essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso e che, ogni due anni, tali cifre possano essere riviste con decreto ministeriale, tenendo conto dell'andamento dell'inflazione.

Il comma 7 modifica l'articolo 618 del codice di procedura penale, il quale oggi prevede, in caso di possibile contrasto giurisprudenziale, che le sezioni della Corte possano rimettere la decisione di un ricorso a loro assegnato alle sezioni unite.

La modifica conferma questa previsione ma aggiunge due ulteriori commi all'articolo 618, con i quali stabilisce:

che la rimessione alle sezioni unite può essere effettuata dalle sezioni semplici anche quando queste si trovino a dover decidere di un ricorso eventualmente applicando un principio di diritto già enunciato dalle sezioni unite ma non condiviso dai giudici della sezione competente: la riforma dunque invita le sezioni a rimettere la decisione alle sezioni unite piuttosto che decidere in contrasto con quanto dalle stesse affermato;

che le sezioni unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.

Il comma 8 modifica l'articolo 620 del codice di procedura penale, per specificare in quali casi la Corte di cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. In particolare viene sostituita la lettera l) del comma 1, che attualmente prevede che la Cassazione possa trattenerne la causa quando « ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari ». La modifica specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito.

Il comma 9 interviene sul ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, di cui all'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale. La modifica in particolare, interviene sull'ipotesi di rilevazione d'ufficio, dunque da parte della stessa cassazione, dell'errore, per precisare che:

la rilevazione dell'errore può essere effettuata senza formalità;

la Corte può rilevare l'errore entro 90 giorni dalla deliberazione, laddove attualmente, non è posto alcun limite di tempo dall'intervento della Corte; pertanto, ai sensi della nuova previsione la Corte potrà rilevare d'ufficio l'errore nei primi 90 giorni dalla deliberazione, successivamente saranno le parti a poter richiederne la correzione, entro 180 giorni dal deposito del provvedimento.

Illustra quindi l'articolo 20, comma 1, il quale abroga l'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale, concernente la rescissione del giudicato, introdotto dalla legge n. 67 del 2014, con riferimento alla nuova disciplina concernente gli imputati irreperibili. Rammenta in merito che l'articolo 625-*ter* stabilisce che spetta alla Corte di Cassazione decidere in ordine alla domanda di rescissione del giudicato pre-

sentata dal condannato o sottoposto a misura di sicurezza in via definitiva, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, qualora provi che l'assenza è stata dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Il comma 2 inserisce nel Titolo IV del codice di procedura penale, relativo alla revisione, un nuovo articolo 629-*bis*, il quale riproduce la stessa disciplina della rescissione del giudicato già prevista dall'articolo 625-*ter*, con una rilevante differenza: analogamente agli altri casi di revisione, spetta alla Corte d'appello territorialmente competente decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Il comma 3 reca la disciplina transitoria, prevedendo che le nuove disposizioni si applicano anche in riferimento ai giudicati già formati al momento dell'entrata in vigore della legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.

L'articolo 21 prevede che i presidenti di Corte di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia all'inizio di ogni anno giudiziario, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui al nuovo articolo 159, comma 2, del codice penale, e dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Segnala quindi come l'articolo 22 modifichi l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali.

In particolare, viene precisato che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i

fatti si sono verificati – deve dare notizia dell'imputazione (anziché indicare, come oggi previsto, la norma di legge che si assumono violate).

La disposizione sopprime inoltre le disposizioni in base a cui i procedimenti di competenza delle amministrazioni (Ambiente, Salute, Politiche agricole, Regione), che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. È altresì soppressa la disposizione secondo cui, per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.

Illustra quindi l'articolo 23, il quale riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006.

In particolare, al comma 1, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica – oggi consistenti nell'assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio – è inserita anche la seguente funzione: assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

Inoltre, al comma 2, tra le finalità che debbono essere perseguite dal procuratore generale presso la Corte di appello, oltre alla verifica del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, è inserita anche l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

L'articolo 24 delega il Governo a modificare entro un anno, con più decreti legislativi, la disciplina del processo penale

e dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 25 e 26.

L'articolo 25, nell'ambito di tale delega, individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione.

Per quanto riguarda le intercettazioni:

è prevista l'emanazione di disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in specie dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;

è prevista la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

è prevista la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico ed informatico, e il potere d'intervento d'urgenza del pubblico ministero.

Per quanto riguarda le impugnazioni:

è prevista la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;

è previsto che il Procuratore generale presso la Corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

è prevista la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando questa abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

è prevista la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: « il fatto non sussiste »; « l'imputato non lo ha commesso »; « il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima »;

è prevista la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione;

è prevista la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato, stabilendo limiti di proponibilità;

è previsto che l'inammissibilità dell'appello venga dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

L'articolo 26 contiene una delega diretta a modificare l'ordinamento penitenziario, secondo una serie di principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse;

c) eliminazione di automatismi e preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione ai benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo;

d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario che in misura alternativa;

e) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati;

f) previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna;

g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali di esercizio di tale diritto;

i) adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.

Fa quindi presente come l'articolo 27 deleghi il Governo ad adottare norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 25 e 26, nonché le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

L'articolo 28 autorizza il Governo, ad adottare, con la stessa procedura, dispo-

sizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega fissati dagli articoli 25 e 26.

L'articolo 29 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 30 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi fin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303-760-903-1019-1020-B.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo PETRINI (PD) *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata nuovamente a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 303-B e abbinata, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, sul quale la Commissione Agricoltura intende chiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Ricorda che il testo unificato si basa sulle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

Rammenta inoltre che la Commissione Finanze ha già espresso il proprio parere sul provvedimento nella seduta del 2 luglio 2104, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, come modificato nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 1 individua le finalità dell'intervento legislativo, che intende promuovere l'agricoltura sociale, nel rispetto del principio costituzionale (di cui all'articolo 117, secondo comma, let-

tera *m*), della Costituzione) secondo cui lo Stato ha legislazione esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché delle competenze regionali.

Segnala come l'articolo 2, modificato dal Senato, al comma 1 comprenda nella definizione di agricoltura sociale le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali, dirette a realizzare:

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;

c) le prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno dei bambini e delle persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Il comma 3 specifica che attività di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse a quelle agricole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

Al riguardo ricorda, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, come la riconduzione delle citate attività di agricoltura sociale nell'ambito delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile possa avere ricadute anche sul regime tributario dei soggetti che le esercitano.

In particolare, ai fini IRPEF gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), del TUIR, anche alle attività agrarie connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ma limitatamente a quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Sono pertanto escluse dal novero del predetto 32, comma 1, lettera c), del TUIR le altre attività connesse indicate dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, cioè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.

Inoltre l'articolo 56-bis del TUIR stabilisce, al comma 3, che, per le attività agrarie connesse dirette alla fornitura di servizi, di cui al già citato terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Ai fini IRAP i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 euro annui assoggettati all'imposta sono inoltre destinatari (salva opzione contraria) della specifica disciplina di determinazione del valore della produzione netta stabilita dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ai sensi del

quale la base imponibile dell'imposta è determinata dalla differenza tra l'ammontare degli corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione, in deroga alla regola generale (di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 446), secondo cui essa è determinata (in sintesi) dalla differenza tra il valore e i costi della produzione. Inoltre il comma 1.1 dell'articolo 11 prevede che le deduzioni forfetarie dalla base imponibile previste per ogni lavoratore impiegato a tempo indeterminato e le deduzioni degli oneri contributivi relativi al personale previste dallo stesso articolo 11 si applicano, per i produttori agricoli, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.

Ricorda inoltre che, per quanto riguarda l'IVA, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 reca un regime speciale per i produttori agricoli, cioè per i soggetti che esercitano le attività indicate nel già citato articolo 2135 del codice civile, salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario. In sintesi, segnala che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall'imposta dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, è calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

Inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 34, i produttori agricoli

che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

In merito segnala come, nel parere favorevole espresso dalla VI Commissione nel corso dell'esame in prima lettura, erano state formulate due osservazioni riferite entrambe al comma 3, che non sono state recepite nel successivo *iter* del provvedimento.

Ricorda che le predette osservazioni segnalavano, da un lato, l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività il regime IRPEF del reddito agrario di cui agli articoli da 32 a 34 del TUIR, nonché le previsioni di cui all'articolo 56-*bis*, comma 3, del medesimo TUIR, in materia di determinazione del reddito mediante applicazione di un coefficiente di redditività del 25 per cento.

Inoltre rammenta che veniva segnalata l'opportunità di specificare se la disposizione del predetto comma 3 dell'articolo 2 renda applicabile alle predette attività di agricoltura sociale la specifica disciplina di determinazione del valore della produzione netta stabilita, ai fini IRAP, dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 euro annui, assoggettati alla citata imposta.

Il comma 4 stabilisce che le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate anche dalle cooperative sociali, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Il comma 5 prevede altresì che le attività indicate dal comma 1 possano essere svolte in associazione con le cooperative sociali, con le imprese sociali, con le associazioni di promozione sociale, nonché con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e enti di patronato, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

Ai sensi del comma 6 le predette attività sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, secondo piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale che gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari sono tenuti a predisporre, al fine di favorire processi di aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.

L'articolo 3 disciplina le modalità di riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, prevedendo, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento di tali operatori presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni sociali e che le imprese riconosciute siano iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale. In tale ambito le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate a regolare il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento di tali operatori ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 4 consente agli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori (OP) di cui al decreto legislativo n. 102 del 2005, per i prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 5 reca disposizioni relative ai locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

In tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1, modificato durante l'esame al Senato, il quale specifica che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti. In tale ambito il Senato ha specificato che la previsione si riferisce ai fabbricati o alle porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo.

A tale proposito segnala come il riconoscimento del carattere di ruralità di tali immobili comporti effetti anche sul piano dell'imposizione locale immobiliare, in particolare per quanto riguarda l'assoggettamento di tali immobili all'IMU e alla TASI.

In particolare rammenta che dal 2014 i fabbricati rurali ad uso abitativo scontano IMU e TASI secondo le ordinarie modalità di legge (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale).

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per mille (in caso di aliquota ordinaria ovvero la minore aliquota prevista per le specifiche tipologie di immobili). Per il 2014, l'aliquota massima della TASI relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

Ricorda che il decreto-legge n. 16 del 2014 attribuisce ai comuni la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5). La facoltà di aumentare l'aliquota è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. Le nuove aliquote massime per la TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari a 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non

avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi. Per le altre tipologie di immobili, per cui l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU era 10,6 per mille, tale limite viene ora innalzato all'11,4 per mille.

Con riferimento al 2013, il decreto – legge n. 102 del 2013 ha abolito per il medesimo l'anno 2013 la prima rata dell'IMU su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, mentre il decreto – legge n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2013 le seguenti categorie di immobili: abitazioni principali e assimilati; casa coniugale assegnata al coniuge; immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate; terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per quel che attiene invece ai fabbricati rurali strumentali essi sono esenti da IMU dal 2014, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 708, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

Dallo stesso anno 2014 i medesimi fabbricati sono assoggettati a TASI, con un'aliquota che non può superare l'1 per mille.

Al riguardo il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che non è possibile in alcun caso aumentare l'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari all'1 per mille, né è possibile applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille.

Sono considerati fabbricati strumentali quelli diretti alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Gli effetti finanziari dell'esenzione IMU in favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale sono stimati dal Governo in 64 milioni di euro annui. Tale gettito dovrebbe corrispondere ad un'aliquota ordinaria dello 0,2 per cento. Rammenta che la stima del relativo gettito TASI (introdotta dalla legge di stabilità 2014) è stata effettuata, come affermato dalla relazione tecnica, applicando l'aliquota ordinaria TASI (1 per mille) alla base imponibile IMU. Pertanto, fa presente come si possa

ritenere che il gettito ad aliquota ordinaria TASI dovrebbe essere stimato in misura pari a 32 milioni di euro annui.

L'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) ha esentato dall'IMU i fabbricati rurali a uso strumentale nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Per il medesimo anno 2012 sono state previste deroghe alle ordinarie modalità di versamento dell'IMU dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per quanto riguarda gli anni 2012 e 2013, nel 2012 i fabbricati rurali hanno scontato l'IMU con aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirli ulteriormente fino allo 0,1 per cento (comma 8 dell'articolo 13 del decreto – legge n. 201 del 2011).

Per l'anno 2013, i fabbricati rurali strumentali sono stati esentati dal pagamento dell'IMU (per effetto del decreto-legge n. 102 del 2012 e del decreto-legge n. 133 del 2012), fatta salva la cosiddetta « mini IMU ».

Rammenta che, per quanto attiene ai criteri attualmente vigenti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati, tale disciplina è sostanzialmente dettata dall'articolo 9 del decreto – legge n. 557 del 1993.

In particolare, per quanto riguarda i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa il comma 3 del citato articolo 9 indica che ai fini del riconoscimento della ruralità di tali immobili agli effetti fiscali, essi devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

Per quanto attiene invece alle costruzioni strumentali il comma 3-*bis* del citato articolo 9 prevede che deve riconoscersi loro carattere di ruralità a fini fiscali se

sono necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e sono in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 96 del 2006;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome promuovano prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale.

Illustra quindi l'articolo 6, il quale prevede ulteriori misure di sostegno.

In particolare, ai sensi del comma 1 le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per

l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

In base al comma 2 i comuni sono chiamati a definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che disciplina appunto il commercio su aree pubbliche.

In tale ambito segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale stabilisce che nelle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, previste dall'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, devono essere previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, sono individuati i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio. Tale alienazione o locazione avviene mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro, e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

In connessione con il comma 3, il comma 4 integra l'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nel senso di

prevedere che i beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose e trasferiti agli enti locali possono essere assegnati in concessione a titolo gratuito dai medesimi enti locali anche agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il comma 6 prevede che le regioni, nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, possano promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole, basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.

Segnala quindi l'articolo 7, comma 1, che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, al quale sono attribuiti i compiti di:

a) definire linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti;

b) monitorare ed elaborare le informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale;

c) raccogliere e valutare le ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale;

d) proporre iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proporre azioni di comunicazione e animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

Il comma 3 prevede che dell'Osservatorio facciano parte 20 componenti, di cui:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo;

g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione.

Formula quindi fin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

Sui lavori della Commissione.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) sottopone all'attenzione della Presidenza la sua risoluzione n. 7-00728, della quale chiede l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione. Evidenzia, infatti, la rilevanza di tale atto di indirizzo, il quale intende impegnare il Governo ad adottare iniziative per evitare che l'azione di supplenza posta in essere dai

comuni nell'attività di programmazione e controllo del gioco legale, in attesa che vengano emanati gli atti normativi mancanti, vengano poste nel nulla, con grave danno per la cittadinanza, in particolare per le persone afflitte da ludopatie.

Dino ALBERTI (M5S) chiede l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione della risoluzione n. 7-00720, presentata dal suo gruppo, la quale impegna l'Esecutivo ad assumere le iniziative necessarie per assicurare che, a decorrere dall'anno 2015 e in via permanente, il termine di scadenza per la presentazione del modello 770 sia fissato al 30 novembre di ciascun anno e che con tale modello

debbano essere trasmessi esclusivamente i dati non ancora in possesso della pubblica amministrazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel prendere atto delle esigenze prospettate dai deputati Barbanti e Alberti, esprime la propria disponibilità a valutare l'inserimento dei richiamati atti di indirizzo all'ordine del giorno della Commissione, preannunciando a tal fine la prossima convocazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire l'organizzazione dei lavori della Commissione stessa.

La seduta termina alle 14.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente	67
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza della presidente provvisoria, indi della presidente eletta, Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Elezione del presidente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	37
Maggioranza assoluta dei voti	19

Hanno riportato voti:

Piccoli Nardelli	26
Vacca	7
Coscia	1
Rampi	1
Schede bianche	2

Proclama quindi eletta presidente la deputata Piccoli Nardelli.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Adornato, Altieri, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Borghesi, Brescia, Carocci, Civati, Coscia, Crimi, Di Benedetto, D'Ottavio, D'Uva, Luigi Gallo, Ghizzoni, Giancarlo Giordano, Cristian Iannuzzi, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Molea, Narduolo, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Santerini, Sgambato, Vacca, Simone Valente, Ventricelli e Vezzali.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	37
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Molea	19
Giancarlo Giordano	10
Vacca	7
Schede bianche	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Molea e Giancarlo Giordano.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 37

Hanno riportato voti:

Manzi	20
Marzana	7
Palmieri	6
Lainati	1
Schede bianche	2
Schede nulle	1

Proclama eletti segretari le deputate Manzi e Marzana.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Adornato, Altieri, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Borghesi, Brescia, Carocci, Civati, Coscia, Crimi, Di Benedetto, D'Otta-

vio, D'Uva, Luigi Gallo, Ghizzoni, Giancarlo Giordano, Cristian Iannuzzi, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Molea, Narduolo, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Santerini, Sgambato, Vacca, Simone Valente, Ventricelli e Vezzali.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, invita i gruppi a procedere tempestivamente alla designazione dei rispettivi rappresentanti, anche ai fini dello svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà immediatamente.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del Presidente	69
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	69

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Tino IANNUZZI, indi del presidente eletto Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Elezione del Presidente.

Tino IANNUZZI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	37
Maggioranza assoluta dei voti	19

Hanno riportato voti:

Ermete Realacci	26
Massimo Felice De Rosa .	8
Schede bianche	3

Proclama eletto presidente il deputato Ermete Realacci, che invita quindi ad assumere la Presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Stella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Busto, Carrescia, Castiello, Cominelli, Covello, Daga, D'Agostino, Dallai, De Menech,

De Rosa, Dellai, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mannino, Marroni, Matarrese, Mazzoli, Micillo, Morassut, Nardi, Pastorelli, Pellegrino, Realacci, Giovanna Sanna, Segoni, Terzoni, Vella, Zaratti, Zardini e Zolezzi.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Ermete REALACCI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	39
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Tino Iannuzzi	16
Serena Pellegrino	12
Massimo Felice De Rosa .	7
Giuseppina Castiello	1
Schede nulle	2
Schede bianche	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati: Tino Iannuzzi e Serena Pellegrino.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 39

Hanno riportato voti:

Tommaso Ginoble	20
Giuseppina CASTIELLO ..	9
Patrizia Terzoni	8
Schede nulle	1
Schede bianche	1

Proclama eletti segretari i deputati:
Tommaso Ginoble e Giuseppina Castiello.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Stella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Busto Carrescia, Castiello, Cominelli, Covello, Daga, D'Agostino, Dallai, De Menech, De Rosa, Dellai, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mannino, Mariani, Marroni, Matarrese, Mazzoli, Micillo, Morassut, Nardi, Pastorelli, Pellegrino, Realacci, Giovanna Sanna, Segoni, Tagliatela, Terzoni, Vella, Zaratti, Zardini e Zolezzi.

La seduta termina alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente	71
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	71
AVVERTENZA	72

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Deborah BERGAMINI, indi del presidente eletto Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Elezione del presidente.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	42
Maggioranza assoluta dei voti:	22

Hanno riportato voti:

Michele Pompeo Meta ...	31
Diego De Lorenzis	7
Schede nulle	1
Schede bianche	3

Proclama eletto presidente il deputato Michele Pompeo Meta, che invita quindi ad assumere la presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Attaguile, Bergamini, Nicola Bianchi, Biasotti, Bonomo, Franco Bordo, Brandolin, Bruno, Bruno Bossio, Caparini, Cardinale, Carinelli, Carloni, Castricone, Catalano, Luigi Cesaro, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Marco Di Stefano, Fauttilli, Furnari, Gandolfi, Garofalo, Giacomoni, Liuzzi, Marguerettaz, Pierdomenico Martino, Massa, Mauri, Meta, Minnucci, Mognato, Mura, Nizzi, Oliaro, Pagani, Paolo Nicolò Romano, Simoni, Spessotto.

Michele Pompeo META, *presidente*, rivolge un breve indirizzo di saluto e un augurio di proficuo lavoro, assicurando il suo impegno affinché l'attività della Commissione si svolga in un clima di collaborazione.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Michele Pompeo META, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 42

Hanno riportato voti:

Vincenzo Garofalo 17
Deborah Bergamini 15
Diego De Lorenzis 7
Ivan Catalano 1
Mirella Liuzzi 1
Schede nulle 1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Vincenzo Garofalo e Deborah Bergamini.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 42

Hanno riportato voti:

Franco Bruno 24
Mirella Liuzzi 8
Achille Totaro 7
Schede nulle 1
Schede bianche 2

Proclama eletti segretari i deputati Franco Bruno e Mirella Liuzzi.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Attaguile, Bergamini, Nicola Bianchi, Biasotti, Bonomo, Franco Bordo, Brandolin, Bruno, Bruno Bossio, Caparini, Cardinale, Carinelli, Carloni, Castricone, Catalano, Luigi Cesaro, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Marco Di Stefano, Fauttilli, Furnari, Gandolfi, Garofalo, Giacomoni, Liuzzi, Marguerettaz, Pierdomenico Martino, Massa, Mauri, Meta, Minnucci, Mognato, Mura, Nizzi, Oliaro, Pagani, Paolo Nicolò Romano, Simoni, Spessotto.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del Presidente	73
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	74
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
ERRATA CORRIGE	78

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Ignazio ABRIGNANI, indi del presidente eletto, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Elezione del Presidente.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per il rinnovo dell'ufficio di presidenza.

Indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	39
Maggioranza assoluta dei voti	20

Hanno riportato voti:

Epifani	28
Crippa	5
Abrignani	1
Schede bianche	4
Schede nulle	1

Proclama eletto presidente il deputato Guglielmo Epifani.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Abrignani, Alfreider, Allasia, Arlotti, Bargerò, Basso, Benamati, Bini, Camani, Cani, Cimmino, Crippa, Da Villa, Della Valle, Donati, Epifani, Fantinati, Ferrara, Folino, Galperti, Giammanco, Ginefra, Impegno, Martella, Marti, Minardo, Montroni, Peluffo, Polidori, Prodani, Ricciatti, Scuvera, Senaldi, Squeri, Taranto, Tidei, Vallascas, Vico, Vignali.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 39

Hanno riportato voti:

Abrignani	15
Minardo	12
Crippa	6
Taranto	1
Schede bianche	4
Schede nulle	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Ignazio Abrignani e Antonino Minardo.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 39

Hanno riportato voti:

Taranto	16
Giammanco	11
Vallascas	5
Abrignani	1
Minardo	1
Senaldi	1
Schede bianche	4

Proclama eletti segretari i deputati Luigi Taranto e Gabriella Giammanco.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Abrignani, Alfreider, Allasia, Arlotti, Bargerò, Basso, Benamati, Bini, Camani, Cani, Cimmino, Crippa, Da Villa, Della Valle, Donati, Epifani, Fantinati, Ferrara, Folino, Galperti, Giammanco, Ginefra, Impegno, Martella, Marti, Minardo, Montroni, Peluffo, Polidori, Prodani, Ricciatti, Scuvera, Senaldi, Squeri, Taranto, Tidei, Vallascas, Vico, Vignali.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2015 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

C. 3056 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD) illustra i contenuti dell'Accordo in titolo.

Ricorda che l'Accordo del 13 dicembre 2013 tra Italia e Cile, sulla scorta di analoghi Accordi conclusi con altri Paesi – Stati Uniti, Nuova Zelanda, Brasile e Argentina – disciplina (articolo 1) la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle

delegazioni presso organizzazioni internazionali con sede in Italia o in Cile, o — limitatamente al territorio italiano — presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel Paese ricevente. Le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi e, in secondo ordine, i figli a carico dai 18 ai 21 anni — e dai 22 ai 25 anni solo se frequentano un corso di studi superiori —, ovvero, senza limitazione di età, se diversamente abili. Viene specificato che il privilegio di poter svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata si estende anche ai familiari del personale tecnico-amministrativo in servizio nelle missioni diplomatiche e consolari, ma non ai familiari del personale reclutato con contratto locale.

In base agli articoli 2 e 3, sia in Italia che in Cile, presupposto per l'applicabilità dell'Accordo è che ciascuna delle due Ambasciate segnali al Cerimoniale diplomatico del Paese ospitante la richiesta, da parte di un soggetto avente diritto in base al precedente articolo 1, di poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Per quanto concerne in particolare la procedura da seguire in Italia, e con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo in esame e dopo l'assenso da parte del Cerimoniale della Repubblica, potrà procedere all'assunzione diretta del soggetto in questione. Le richieste riguardanti autorizzazione al lavoro autonomo dovranno contenere una descrizione della natura di tale attività.

L'articolo 4, richiamando la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, alle quali le Parti si richiamano, stabilisce che i soggetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione per realizzare un'attività lavorativa ai sensi dell'Accordo in esame saranno soggetti alle normative vigenti nello Stato ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e lavorativa, senza restrizioni se non i limiti generali dell'ordinamento (comma 1). Il comma 2 precisa che la concessione dell'autorizza-

zione a svolgere un'attività lavorativa non implicherà alcuna esenzione dal rispetto dei requisiti o dalle imposte normalmente applicabili a qualsiasi tipo di impiego, e nemmeno dal possesso di particolari qualifiche, qualora richieste dall'attività lavorativa o professionale che si intende svolgere. Peraltro nel comma 3 è specificato che l'Accordo in esame non implica di per sé alcun riconoscimento di titoli di studio o gradi accademici tra i due Stati.

All'articolo 5, comma 1, si conviene che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base al diritto internazionale vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo. Diverso è tuttavia il caso per l'esecuzione di eventuali sentenze, per le quali sarà necessaria una rinuncia espressa del soggetto interessato all'immunità, rinuncia che sarà seriamente considerata dalle Autorità dello Stato di origine. Per quanto riguarda le immunità di natura penale, il Paese ricevente potrà richiederne la rinuncia, sì da poter perseguire eventuali reati commessi nel corso dell'attività lavorativa, e la richiesta verrà seriamente presa in considerazione dal paese accreditante. Vale tuttavia quanto sopra detto anche per l'esecuzione di eventuali sentenze di carattere penale (comma 2). Il comma 3 prevede comunque che i passaggi procedurali di cui all'articolo 5 in commento avvengano nel più breve termine possibile: in caso di richiesta di rinuncia all'immunità da parte dello Stato ricevente, e di diniego della stessa da parte del soggetto interessato, lo Stato ricevente potrà richiedere la partenza del soggetto medesimo dal proprio territorio. In base al successivo comma 3 dell'articolo 6 l'autorizzazione ad esercitare attività lavorativa potrà essere revocata anche nel caso in cui lo Stato accreditante stesso non rinunci all'immunità qualora richiestovi nei casi di cui all'articolo 5 in commento.

L'articolo 6 contiene i limiti all'autorizzazione, che sono anzitutto (comma 1) di carattere temporale, poiché essa cesserà appena il beneficiario dovesse perdere lo status di familiare a carico, e sarà comunque concessa per un periodo non superiore alla durata della missione diplomatica nel paese ricevente da parte del funzionario diplomatico o consolare o agente tecnico del quale la persona interessata risulta a carico. Inoltre, il comma 2 prevede la concessione dell'autorizzazione solo se il lavoro non è riservato per legge ai cittadini dello Stato ricevente, e inoltre il rifiuto dell'autorizzazione stessa a persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente, o ivi abbiano commesso violazioni in materia fiscale o di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà inoltre essere negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

L'articolo 7, infine, contiene le clausole finali dell'Accordo, che è concluso a tempo indeterminato. Vi è la facoltà delle Parti di denunciarlo per iscritto e attraverso i canali diplomatici, con effetto 90 giorni dopo il ricevimento della notifica all'altra Parte contraente.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 15 giugno scorso, si compone di tre articoli: l'articolo 1 contiene la clausola di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica, che esclude dall'attuazione dell'Accordo italo-cileno qualsiasi aggravio sulla finanza pubblica, poiché l'Accordo non prevede nuove attività né minori entrate o maggiori spese per lo Stato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

C. 3155 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI, *relatore*, illustra i contenuti dell'Accordo in titolo, che si propone di costituire, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in ambito scientifico e tecnologico, con l'obiettivo, da un lato, di consolidare ed armonizzare le relazioni bilaterali e, dall'altro, di fornire una efficace risposta alla domanda cilena innovazione tecnologica.

La relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario (S. 1599) sottolinea la vivacità del quadro economico del Cile, considerato tra i paesi più attraenti per gli operatori economici internazionali in ragione sia dell'elevato grado di sviluppo tecnologico, sia di un PIL *pro capite* medio-alto in rapporto alla media regionale, sia anche di una riconosciuta affidabilità giuridica. Con riferimento al PIL, il *World Economic Outlook* del Fondo Monetario Internazionale di aprile 2015, assegna al PIL cileno, che pure diminuisce sensibilmente rispetto agli anni precedenti, una crescita del 2.7 a fronte di un -0,2 del Sudamerica nel suo insieme.

Quanto alle relazioni commerciali tra Italia e Cile, la relazione ne evidenzia l'intensità e sottolinea che l'Italia è importatrice di materie prime (rame e cellulosa *in primis*) cilene.

In riferimento ai rapporti culturali, la cooperazione bilaterale è regolata dall'Accordo di collaborazione culturale, firmato a Roma il 18 aprile 1991 (e ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 149) il cui Programma esecutivo per il prossimo triennio è in fase di rinnovo. Il settore

della cooperazione scientifica e tecnologica è destinato ad avere nell'Accordo in esame il nuovo quadro di riferimento, in quanto il precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, (anch'esso firmato a Roma il 18 aprile 1991 e ratificato con la legge 24 febbraio 1994, n. 159) decadrà alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, che rafforzerà la cooperazione già posta in essere con numerose università italiane, estendendola anche ai centri di ricerca ed alle loro reti e favorendone l'ampliamento all'ambito europeo ed internazionale.

L'Accordo all'esame della Commissione si compone di un breve preambolo e di 10 articoli.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito dei settori di interesse reciproco, conformemente alle norme giuridiche interne e ai vincoli derivanti dagli accordi internazionali vigenti.

Con l'articolo 2 si specifica che l'ambito della cooperazione è individuato nei settori delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico con particolare attenzione ai settori innovativi.

L'articolo 3 riguarda le modalità di cooperazione che potrà avvenire – tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna Parte – attraverso scambi di informazioni, seminari e conferenze, progetti congiunti con scambi di personale tecnico-scientifico, utilizzo e accesso a strutture di ricerca avanzata, creazione di centri, laboratori e accademie congiunti e promozione di progetti congiunti nell'ambito dell'Unione europea e degli organismi internazionali per ottenere i relativi finanziamenti.

Con l'articolo 4 è istituita una commissione mista che, incaricata dell'esecuzione dell'Accordo, si riunirà alternativamente in Italia e in Cile in date e sedi da concordare per via diplomatica, al fine di esaminare progetti e sviluppi della cooperazione bilaterale, nonché di redigere programmi esecutivi pluriennali. La composizione della commissione sarà definita da

ciascuna Parte ed i capi delegazione ne presiederanno alternativamente le riunioni.

Ai sensi dell'articolo 5 il Programma esecutivo di cooperazione e le relative disposizioni finanziarie sarà promosso e finanziato congiuntamente dalle due Parti.

L'articolo 6 riguarda il reciproco impegno a proteggere i diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformità agli accordi internazionali vincolanti per le Parti ed alle rispettive legislazioni interne. Sono previste, se necessarie, consultazioni reciproche nonché la stipula di specifici accordi finalizzati alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La norma stabilisce che senza il consenso scritto di entrambe le Parti non sarà possibile divulgare a terzi informazioni scientifiche e tecnologiche soggette a diritti di proprietà intellettuale derivate dalle attività previste dall'Accordo in esame. Sarà favorito il trasferimento di tecnologie tra gli enti statali e pubblici, le associazioni e le organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici.

A norma dell'articolo 7, lo scambio reciproco di informazioni ed il trasferimento di tecnologia tra gli enti interessati saranno favoriti nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6.

L'articolo 8 indica la consultazione e il negoziato quali modalità di risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'applicazione o interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 9 stabilisce che le Parti possano in ogni momento modificare l'Accordo attraverso emendamenti che entreranno in vigore secondo le procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

L'Accordo, dispone l'articolo 10, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti; da tale data cesseranno di avere effetto le disposizioni dell'Accordo in materia di scienza e tecnologia del 18 aprile 1991, senza pregiudizio per l'esecu-

zione dei programmi già in corso. La durata dell'Accordo è di cinque anni automaticamente rinnovabile per uguale periodo. L'eventuale denuncia avrà effetto a sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte, anche in questo caso senza pregiudizio per l'esecuzione dei programmi in corso, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo approvato dal Senato il 3 giugno 2015 (S. 1599), esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso.

L'articolo 3 (modificato nel corso dell'esame presso il Senato) dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo. Il comma 1, in relazione alle spese di missione derivanti dagli articoli 3 e 4 dell'Accordo, valuta un onere annuo di euro 39.000 a decorrere dal 2015 e di euro 6.300 ad anni alterni a decorrere dal 2016; con riferimento alle altre spese derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo, si prevede un onere annuo di euro 183.600 a decorrere dal 2015. A tali oneri si farà fronte, nella misura complessiva di euro 222.600 nell'anno 2015 ed euro 228.900 a decorrere dal 2016 riducendo di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 483 del 16 luglio 2015, a pagina 149, seconda colonna, quindicesima riga, sostituire le parole: « , esigenze che trovano adeguato bilanciamento nel rispetto della normativa comunitaria, la cui violazione esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione. » con le seguenti: « e pertanto sta approfondendo i profili comunitari che potrebbero consentire una soluzione equilibrata contemperando le esigenze sopra riferite e rispettosa del diritto comunitario ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente	79
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Renata POLVERINI, indi del presidente eletto Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.05.

Elezione del presidente.

Renata POLVERINI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	35
Maggioranza assoluta dei voti	18

Hanno riportato voti:

Damiano	27
Dall'Osso	6
Schede nulle	1
Schede bianche	1

Proclama eletto presidente il deputato Cesare Damiano.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Airaudò, Albanella, Baldelli, Baruffi, Boccuzzi, Bosco, Brunetta, Casellato, Antimo Cesaro, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Damiano, Dell'Aringa, Di Salvo, Giacobbe, Gneccchi, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Pizzolante, Polverini, Rizzetto, Rostellato, Rotta, Simonetti, Tinagli, Tripiedi, Zappulla.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Cesare DAMIANO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	36
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Polverini	16
Rizzetto	14
Tripiedi	4
Cominardi	1
Simonetti	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Renata Polverini e Walter Rizzetto.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 36

Hanno riportato voti:

Bosco	22
Simonetti	8
Ciprini	5
Schede nulle	1

Proclama eletti segretari i deputati Antonino Bosco e Roberto Simonetti.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Airaudò, Albanella, Baldelli, Baruffi, Boccuzzi, Bosco, Brunetta, Casellato, Antimo Cesaro, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Damiano, Dell'Aringa, Di Salvo, Giacobbe, Gneccchi, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli,

Mottola, Paris, Giorgio Piccolo, Pizzolante, Polverini, Rizzetto, Rostellato, Rotta, Simonetti, Tinagli, Tripiedi, Zappulla.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prima di passare alla prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rivolge un breve indirizzo di ringraziamento nei confronti della Commissione, esprimendo a tutti i suoi componenti un augurio di buon lavoro.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del Presidente	81
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Daniela SBROLLINI, indi del presidente eletto Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per il proprio rinnovo, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del Presidente.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	35
Maggioranza assoluta dei voti	18

Hanno riportato voti:

Marazziti	20
Grillo	6
Beni	1
Fucci	1
Binetti	1
Schede bianche	6

Proclama eletto presidente il deputato Mario Marazziti.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Amato, Argentin, Baroni, Bechis, Beni, Binetti, Boldrini Paola, Bragantini Paola, Burtone, Calabrò, Capone, Carnovali, Casati, Ciracì, D'Incecco, Fossati, Fraioanni, Fucci, Gelli, Giordano Silvia, Grassi, Grillo, Lenzi, Lorefice, Mantero, Marazziti, Miotto, Monchiero, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Pini Giuditta, Rondini e Sbroolini.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rivolge un breve indirizzo di saluto ai colleghi della Commissione.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Mario MARAZZITI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 35

Hanno riportato voti:

Sbrollini 19
Rondini 7
Grillo 5
Monchiero 1
Casati 1
Schede bianche 2

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Daniela Sbrollini e Marco Rondini.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 35

Hanno riportato voti:

Piazzoni 19
Giordano 6
Fucci 5
Miotto 1
Patriarca 1

Rondini 1
Schede bianche 2

Proclama eletti segretari i deputati Ileana Cathia Piazzoni e Silvia Giordano.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Amato, Argentin, Baroni, Bechis, Beni, Binetti, Boldrini Paola, Bragantini Paola, Burtone, Calabrò, Capone, Carnovali, Casati, Ciracì, D'Incecco, Fossati, Fra-toianni, Fucci, Gelli, Giordano Silvia, Grassi, Grillo, Lenzi, Lorefice, Mantero, Marazziti, Miotto, Monchiero, Murer, Pa-triarca, Piazzoni, Piccione, Pini Giuditta, Rondini e Sbrollini.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RINNOVO DELLA COMMISSIONE:

Elezione del presidente	83
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
AVVERTENZA	84

RINNOVO DELLA COMMISSIONE

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Massimo FIORIO, indi del presidente eletto Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per il rinnovo del proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari.

Elezione del presidente.

Massimo FIORIO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	38
Maggioranza assoluta dei voti	20

Hanno riportato voti:

Luca Sani	21
Chiara Gagnarli	8
Massimo Fiorio	2
Paolo Russo	1
Schede bianche	6

È eletto presidente il deputato Luca Sani.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del presidente i deputati:

Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Dorina Bianchi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fabrizio Di Stefano, Falcone, Fauttilli, Fedriga, Fiorio, Gagnarli, Gallinella, Riccardo Gallo, L'Abbate, Lavagno, Lupo, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Parentela, Piccone, Prina, Romanini, Russo, Sani, Schullian, Taricco, Tentori, Terrosi, Zaccagnini, Zanin.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Luca SANI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 38

Hanno riportato voti:

Massimo Fiorio 19

Chiara Gagnarli 11

Paolo Russo 6

Susanna Cenni 1

Schede bianche 1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Massimo Fiorio e Chiara Gagnarli.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 38

Hanno riportato voti:

Luciano Agostini 18

Silvia Benedetti 10

Adriano Zaccagnini 5

Luca Sani 1

Schede bianche 3

Schede nulle 1

Proclama eletti segretari i deputati Luciano Agostini e Silvia Benedetti.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Dorina Bianchi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova,

Dal Moro, Fabrizio Di Stefano, Falcone, Fauttilli, Fedriga, Fiorio, Gagnarli, Gallinella, Riccardo Gallo, L'Abbate, Lavagno, Lupo, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Parentela, Piccone, Prina, Romanini, Russo, Sani, Schullian, Taricco, Tentori, Terrosi, Zaccagnini, Zanin.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	85
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Votazione per l'elezione del Presidente, dei vicepresidenti e dei segretari, a norma dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento.	
Elezione del Presidente	86
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Massimiliano Manfredi.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un

maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 16 luglio e tenuto conto delle segnalazioni in quella sede avanzate, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE,
DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI**

Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Paolo TANCREDI, indi del presidente eletto Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Votazione per l'elezione del Presidente, dei vicepresidenti e dei segretari, a norma dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento.

Elezione del Presidente.

Paolo TANCREDI (AP), *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	30
Maggioranza assoluta dei voti	16

Hanno riportato voti:

Michele Bordo	19
Dalila Nesci	5
Rocco Buttiglione	1
Marina Berlinghieri	1
Schede bianche	2
Schede nulle	2

Proclama eletto presidente il deputato Michele Bordo, che invita quindi ad assumere la presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alli, Battaglia, Battelli, Bergonzi, Berlinghieri, Bonomo, Michele Bordo, Camani, Casellato, Farina, Fraccaro, Galgano, Giachetti, Giulietti, Giuseppe Guerini, Iacono, Kronbichler, Manfredi, Moscatt, Nesci, Occhiuto, Petraroli, Quintarelli, Rotondi, Elvira Savino, Schirò, Scuvera, Tancredi, Ventricelli, Vignaroli.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Michele BORDO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	31
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Paolo Tancredi	17
Roberto Occhiuto	7
Dalila Nesci	6
Rocco Buttiglione	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Paolo Tancredi e Roberto Occhiuto.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti	31
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Mario Sberna	14
Elvira Savino	8
Sergio Battelli	4

Dalila Nesci	1
Schede nulle	1
Schede bianche	3

Proclama eletti segretari i deputati Mario Sberna e Elvira Savino.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Alli, Battaglia, Battelli, Bergonzi, Berlinghieri, Bonomo, Michele Bordo, Camani, Casellato, Farina, Fraccaro, Galgano, Giachetti, Giulietti, Giuseppe Guerini, Iacono, Kronbichler, Manfredi, Moscatt, Nesci, Oc-

chiuto, Petraroli, Quintarelli, Rotondi, Elvira Savino, Sberna, Schirò, Scuvera, Tancredi, Ventricelli, Vignaroli.

Michele BORDO, *presidente*, esprime un saluto e un ringraziamento a tutti i componenti della Commissione e al nuovo Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. (C. 2798 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno legge C. 2798, Governo, recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena »;

richiamata l'opportunità di garantire – con finalità di tutela della *privacy*,

nonché di riservatezza dei dati – che i *software* utilizzati nel corso di indagini per le intercettazioni telefoniche o per la captazione di dati informatici abbiano requisiti di qualità e sicurezza tali da impedirne la vulnerabilità e l'accessibilità da parte di soggetti non autorizzati, con rischi di diffusione e di falsificazione dei dati in tal modo acquisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	89
------------------------------------	----

*Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del
presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.10.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori. Intervengono i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	90
Audizione del prefetto Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	90
Comunicazioni del presidente	91
AVVERTENZA	91

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 21 luglio 2015. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 10.15.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del prefetto Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

(Svolgimento e rinvio).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni la deputata Vega COLONNESE (M5S), il deputato Stefano DAMBRUOSO (SCpI), il deputato Erasmo PALAZZOTTO (SEL), ai quali replica Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*. Formulano ulteriori quesiti ed osservazioni la deputata Pia Elda LOCATELLI (MISTO-PSI), il deputato Gregorio FONTANA (FI), la deputata Elena CARNEVALI (PD) ed il deputato Marco RONDINI (LEGA) nonché, per alcune puntualizzazioni, Gennaro MIGLIORE, *presidente*, e Giuseppe GUERINI

(PD) ai quali risponde Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, preso atto dell'impossibilità di proseguire i lavori della Commissione per concomitanti impegni parlamentari, ringrazia il prefetto Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*, rinviando il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

Comunicazioni del presidente

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 30 giugno scorso ha deliberato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva e dell'articolo 23 del regolamento interno, il conferimento dell'incarico di collaborazione a tempo pieno ed a titolo gratuito per la dottoressa Antonella Di Nocera.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 16 luglio scorso ha convenuto sull'opportunità che la Com-

missione si avvalga, quale « ufficiale di collegamento » con le competenti strutture della Polizia di Stato, della collaborazione, a tempo pieno e a titolo gratuito, del vice questore aggiunto della Polizia di Stato, dottor Alfonso Iadevaia, indicato dal Capo della Polizia con nota pervenuta il 15 luglio scorso, in riscontro ad una precedente richiesta della Commissione medesima.

La seduta termina alle 11.30.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

PAGINA BIANCA

A L L E G A T O

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

(48)

Presidente: Andrea MAZZIOTTI DI CELSO*Vicepresidenti:* Roberta AGOSTINI – Cristian INVERNIZZI*Segretarie:* Daniela Matilde Maria GASPARINI – Elena CENTEMERO

BERSANI Pier Luigi (PD)
BIANCHI Dorina (AP)
CALABRIA Annagrazia (FI-PDL)
CECCONI Andrea (M5S)
COSTANTINO Celeste (SEL)
COZZOLINO Emanuele (M5S)
CUPERLO Giovanni (PD)
DADONE Fabiana (M5S)
D'ALIA Gianpiero (AP)
D'AMBROSIO Giuseppe (M5S)
D'ATTORRE Alfredo (PD)
DI MAIO Marco (PD) (1)
DIENI Federica (M5S)
FABBRI Marilena (PD)
FAMIGLIETTI Luigi (PD)
FERRARI Alan (PD)
FIANO Emanuele (PD)
GELMINI Mariastella (FI-PDL)
GIGLI Gian Luigi (PI-CD)
GIORGETTI Giancarlo (LNA)
GIORGIS Andrea (PD)
GULLO Maria Tindara (PD)

LA RUSSA Ignazio (FDI-AN)
LATTUCA Enzo (PD)
LAURICELLA Giuseppe (PD)
MELONI Marco (PD)
MERLO Ricardo Antonio (MISTO-MAIE-API)
MIGLIORE Gennaro (PD)
MISURACA Dore (AP)
MUCCI Mara (MISTO-AL)
NACCARATO Alessandro (PD)
NUTI Riccardo (M5S)
PICCIONE Teresa (PD) (2)
PINNA Paola (SCPI)
PLANGGER Albrecht (MISTO-MIN.LING.)
POLLASTRINI Barbara (PD)
QUARANTA Stefano (SEL)
RAVETTO Laura (FI-PDL)
RICHETTI Matteo (PD)
ROSATO Ettore (PD)
SANNA Francesco (PD)
SISTO Francesco Paolo (FI-PDL)
TONINELLI Danilo (M5S)

(1) In sostituzione della Ministra BOSCHI.

(2) In sostituzione del Sottosegretario BRESSA.

II COMMISSIONE PERMANENTE

GIUSTIZIA

(44)

Presidente: Donatella FERRANTI*Vicepresidenti:* Franco VAZIO – Alfonso BONAFEDE*Segretari:* Vanna IORI – Nicola MOLTENI

AGOSTINELLI Donatella (M5S)	MAESTRI Andrea (MISTO)
AMODDIO Sofia (PD)	MAGORNO Ernesto (PD)
BAZOLI Alfredo (PD)	MAROTTA Antonio (AP)
BERRETTA Giuseppe (PD)	MARZANO Michela (PD)
BUSINAROLO Francesca (M5S)	MATTIELLO Davide (PD)
CAMPANA Micaela (PD)	MORANI Alessia (PD)
CHIARELLI Gianfranco Giovanni (FI-PDL)	PAGANO Alessandro (AP) (1)
COLLETTI Andrea (M5S)	PARISI Massimo (FI-PDL)
D'ALESSANDRO Luca (FI-PDL)	PIEPOLI Gaetano (PI-CD)
DAMBRUOSO Stefano (SCPI)	PINI Giuditta (PD) (2)
DE GIROLAMO Nunzia (AP)	ROSSOMANDO Anna (PD)
DI LELLO Marco (MISTO-PSI-PLI)	ROSTAN Michela (PD)
ERMINI David (PD)	SANNICANDRO Arcangelo (SEL)
FARINA Daniele (SEL)	SANTELLI Jole (FI-PDL)
FERRARESI Vittorio (M5S)	SARRO Carlo (FI-PDL)
GIULIANI Fabrizia (PD)	SARTI Giulia (M5S)
GRECO Maria Gaetana (PD)	TARTAGLIONE Assunta (PD)
GUERINI Giuseppe (PD)	TURCO Tancredi (MISTO-AL)
LEVA Danilo (PD)	VERINI Walter (PD)
	ZAN Alessandro (PD)

(1) In sostituzione del Ministro ALFANO Angelino.

(2) In sostituzione del Ministro ORLANDO.

III COMMISSIONE PERMANENTE**AFFARI ESTERI E COMUNITARI**

(46)

Presidente: Fabrizio CICCHITTO*Vicepresidenti:* Andrea MANCIULLI – Erasmo PALAZZOTTO*Segretari:* Lia QUARTAPELLE PROCOPIO – Guglielmo PICCHI

ALLI Paolo (*AP*) (1)
AMENDOLA Vincenzo (*PD*)
ARCHI Bruno (*FI-PDL*)
BIANCOFIORE Michaela (*FI-PDL*)
BUENO Renata (*MISTO-MAIE-API*)
CAPUA Iliara (*SCPI*)
CARFAGNA Maria Rosaria (*FI-PDL*)
CARROZZA Maria Chiara (*PD*)
CASSANO Franco (*PD*)
CENSORE Bruno (*PD*)
CHAOUKI Khalid (*PD*)
CIMBRO Eleonora (*PD*)
CIRIELLI Edmondo (*FDI-AN*)
DEL GROSSO Daniele (*M5S*)
DI BATTISTA Alessandro (*M5S*)
DI STEFANO Manlio (*M5S*)
FARINA Gianni (*PD*)
FAVA Claudio (*MISTO-PSI-PLI*)
FEDI Marco (*PD*)
FITZGERALD NISSOLI Fucsia (*PI-CD*)
GARAVINI Laura (*PD*)

GRANDE Marta (*M5S*)
LA MARCA Francesca (*PD*)
LOCATELLI Pia Elda (*MISTO-PSI-PLI*)
MONACO Francesco (*PD*)
NICOLETTI Michele (*PD*)
PINI Gianluca (*LNA*)
PORTA Fabio (*PD*)
RABINO Mariano (*SCPI*)
RACITI Fausto (*PD*)
RIGONI Andrea (*PD*)
ROMANO Andrea (*PD*)
SCAGLIUSI Emanuele (*M5S*)
SCOTTO Arturo (*SEL*)
SERENI Marina (*PD*)
SIBILIA Carlo (*M5S*)
SPADONI Maria Edera (*M5S*)
SPERANZA Roberto (*PD*)
TACCONI Alessio (*PD*)
VALENTINI Valentino (*FI-PDL*)
ZAMPA Sandra (*PD*)

(1) In sostituzione del Sottosegretario ALFANO Gioacchino.

IV COMMISSIONE PERMANENTE**DIFESA**

(45)

Presidente: Francesco Saverio GAROFANI*Vicepresidenti:* Rosa Maria VILLECCO CALIPARI – Massimo ARTINI*Segretari:* Salvatore PICCOLO – Elio Massimo PALMIZIO

AIELLO Ferdinando (PD)
BASILIO Tatiana (M5S)
BERNINI Paolo (M5S)
BOLDRINI Paola (PD) (1)
BOLOGNESI Paolo (PD)
BRAGANTINI Matteo (MISTO)
CAPELLI Roberto (PI-CD)
CAUSIN Andrea (AP)
CORDA Emanuela (M5S)
D'ARIENZO Vincenzo (PD)
DURANTI Donatella (SEL)
FERRO Andrea (PD) (2)
FIORONI Giuseppe (PD)
FONTANA Gregorio (FI-PDL)
FONTANELLI Paolo (PD)
FRUSONE Luca (M5S)
FUSILLI Gianluca (PD)
GALLI Carlo (PD)
GUERINI Lorenzo (PD)
LACQUANITI Luigi (PD)

LETTA Enrico (PD)
MARANTELLI Daniele (PD)
MARCOLIN Marco (LNA)
MARTINO Antonio (FI-PDL)
MOSCATT Antonino (PD) (3)
NASTRI Gaetano (FDI-AN)
OTTOBRE Mauro (MISTO-MIN.LING.)
PETRENGA Giovanna (FI-PDL)
PIRAS Michele (SEL)
RIZZO Gianluca (M5S)
ROSTELLATO Gessica (PD) (4)
SAMMARCO Gianfranco (AP)
SCANU Gian Piero (PD)
SCOPELLITI Rosanna (AP)
STUMPO Nicola (PD)
TOFALO Angelo (M5S)
VALENTE Valeria (PD)
VECCHIO Andrea (SCPI)
VITO Elio (FI-PDL)
ZANIN Giorgio (PD) (5)

-
- (1) In sostituzione del Sottosegretario FARAONE.
(2) In sostituzione del Sottosegretario GIACOMELLI.
(3) In sostituzione della Sottosegretaria AMICI.
(4) In sostituzione del Ministro FRANCESCHINI.
(5) In sostituzione del Sottosegretario LOTTI.

V COMMISSIONE PERMANENTE**BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE**

(48)

Presidente: Francesco BOCCIA*Vicepresidenti:* Edoardo FANUCCI – Rocco PALESE*Segretari:* Simonetta RUBINATO – Giulio MARCON

ALBINI Tea (PD)	LAFORGIA Francesco (PD)
BOCCADUTRI Sergio (PD)	LATRONICO Cosimo (FI-PDL)
BONAVITACOLA Fulvio (PD)	LIBRANDI Gianfranco (SCPI)
BRAGANTINI Paola (PD) (1)	LOSACCO Alberto (PD)
BRUGNEROTTO Marco (M5S)	LUPI Maurizio (AP)
CAPODICASA Angelo (PD)	MARCHETTI Marco (PD)
CARIELLO Francesco (M5S)	MARCHI Maino (PD)
CASO Vincenzo (M5S)	MELILLA Gianni (SEL)
CASTELLI Laura (M5S)	MELILLI Fabio (PD)
COLONNESE Vega (M5S)	MILANATO Lorena (FI-PDL)
CORSARO Massimo Enrico (MISTO)	MISIANI Antonio (PD)
DE MITA Giuseppe (AP)	PARRINI Dario (PD)
DI GIOIA Lello (MISTO-PSI-PLI)	PILOZZI Nazzareno (PD)
D'INCÀ Federico (M5S)	PRESTIGIACOMO Stefania (FI-PDL)
FASSINA Stefano (MISTO)	PREZIOSI Ernesto (PD)
FONTANA Cinzia Maria (PD)	RAMPELLI Fabio (FDI-AN)
GALATI Giuseppe (FI-PDL)	SALTAMARTINI Barbara (LNA)
GALLI Giampaolo (PD)	SORIAL Girgis Giorgio (M5S)
GINATO Federico (PD) (2)	SOTTANELLI Giulio Cesare (SCPI) (3)
GIULIETTI Giampiero (PD)	TABACCI Bruno (PI-CD)
GUERRA Mauro (PD)	TANCREDI Paolo (AP) (4)
GUIDESI Guido (LNA)	

(1) In sostituzione del Sottosegretario BOBBA.

(2) In sostituzione della Sottosegretaria DE MICHELI Paola.

(3) In sostituzione del Sottosegretario ZANETTI.

(4) In sostituzione della Ministra LORENZIN.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

FINANZE

(43)

Presidente: Maurizio BERNARDO

Vicepresidenti: Michele PELILLO – Alberto GIORGETTI

Segretari: Renate GEBHARD – Filippo BUSIN

ALBERTI Ferdinando (M5S)
BARBANTI Sebastiano (MISTO-AL)
BONIFAZI Francesco (PD)
CAPEZZONE Daniele (FI-PDL)
CAPOZZOLO Sabrina (PD)
CARBONE Ernesto (PD)
CARELLA Renzo (PD)
CAUSI Marco (PD)
COLANINNO Matteo (PD)
CURRÒ Tommaso (PD)
DE MARIA Andrea (PD)
DI MAIO Marco (PD)
FICO Roberto (M5S)
FONTANA Cinzia Maria (PD) (1)
FRAGOMELI Gian Mario (PD)
FREGOLENT Silvia (PD)
GINATO Federico (PD)
GITTI Gregorio (PD)
GUTGELD Itzhak Yoram (PD)

LAFFRANCO Pietro (FI-PDL)
LODOLINI Emanuele (PD)
MAIETTA Pasquale (FDI-AN)
MORETTO Sara (PD)
PAGANO Alessandro (AP)
PAGLIA Giovanni (SEL)
PASTORINO Luca (MISTO)
PESCO Daniele (M5S)
PETRINI Paolo (PD)
PISANO Girolamo (M5S)
RIBAUDO Francesco (PD)
ROMANO Francesco Saverio (FI-PDL)
RUOCCO Carla (M5S)
SANGA Giovanni (PD)
SAVINO Sandra (FI-PDL)
SOTTANELLI Giulio Cesare (SCPI)
VILLAROSA Alessio (M5S)
VITELLI Paolo (SCPI)
ZOGGIA Davide (PD)

(1) In sostituzione della Sottosegretaria BELLANOVA.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

(45)

Presidente: Flavia PICCOLI NARDELLI

Vicepresidenti: Bruno MOLEA – Giancarlo GIORDANO

Segretarie: Irene MANZI – Maria MARZANA

ADORNATO Ferdinando (AP)
ALTIERI Trifone (FI-PDL)
ANGELUCCI Antonio (FI-PDL)
ASCANI Anna (PD)
BLAŽINA Tamara (PD)
BONACCORSI Lorenza (PD)
BORGHESI Stefano (LNA)
BOSSA Luisa (PD)
BRESCIA Giuseppe (M5S)
BUTTIGLIONE Rocco (AP) (1)
CAROCCI Mara (PD)
CIVATI Giuseppe (MISTO)
COCCIA Laura (PD)
COSCIA Maria (PD)
CRIMÌ Filippo (PD)
DI BENEDETTO Chiara (M5S)
D'OTTAVIO Umberto (PD)
D'UVA Francesco (M5S)
GALAN Giancarlo (FI-PDL)
GALLO Luigi (M5S)

GHIZZONI Manuela (PD)
IANNUZZI Cristian (MISTO)
LAINATI Giorgio (FI-PDL)
MALISANI Gianna (PD)
MALPEZZI Simona Flavia (PD)
NARDUOLO Giulia (PD)
ORFINI Matteo (PD)
PALMIERI Antonio (FI-PDL)
PANNARALE Annalisa (SEL)
PES Caterina (PD)
PISICCHIO Pino (MISTO)
RAMPI Roberto (PD)
ROCCHI Maria Grazia (PD)
ROSSI Paolo (PD)
SANTERINI Milena (PI-CD)
SGAMBATO Camilla (PD)
VACCA Gianluca (M5S)
VALENTE Simone (M5S)
VENTRICELLI Liliana (PD)
VEZZALI Maria Valentina (SCPI)

(1) In sostituzione del Viceministro COSTA.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

(46)

Presidente: Ermete REALACCI*Vicepresidenti:* Tino IANNUZZI – Serena PELLEGRINO*Segretari:* Tommaso GINOBLE – Giuseppina CASTIELLO

BIANCHI Stella (PD)
BORGHI Enrico (PD)
BRAGA Chiara (PD)
BRATTI Alessandro (PD)
BUSTO Mirko (M5S)
CARRESCIA Piergiorgio (PD)
CERA Angelo (AP)
COMINELLI Miriam (PD)
COVELLO Stefania (PD)
DAGA Federica (M5S)
D'AGOSTINO Angelo Antonio (SCPI)
DALLAI Luigi (PD)
DE MENECH Roger (PD)
DE ROSA Massimo Felice (M5S)
DELLAI Lorenzo (PI-CD)
DISTASO Antonio (FI-PDL)
GADDA Maria Chiara (PD)
GRIMOLDI Paolo (LNA)
MANFREDI Massimiliano (PD)
MANNINO Claudia (M5S)
MARIANI Raffaella (PD)

MARRONI Umberto (PD)
MARTINELLI Marco (FI-PDL)
MATARRESE Salvatore (SCPI)
MAZZOLI Alessandro (PD)
MICILLO Salvatore (M5S)
MORASSUT Roberto (PD)
NARDI Martina (PD)
PASTORELLI Oreste (MISTO-PSI-PLI)
PILI Mauro (MISTO)
PISO Vincenzo (AP) (1)
ROMELE Giuseppe (FI-PDL)
SANNA Giovanna (PD)
SEGONI Samuele (MISTO-AL)
TAGLIALATELA Marcello (FDI-AN)
TERZONI Patrizia (M5S)
VALIANTE Simone (PD)
VELLA Paolo (FI-PDL)
ZARATTI Filiberto (SEL)
ZARDINI Diego (PD)
ZOLEZZI Alberto (M5S)

(1) In sostituzione del Sottosegretario CASTIGLIONE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE**TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI**

(46)

Presidente: Michele Pompeo META*Vicepresidenti:* Vincenzo GAROFALO – Deborah BERGAMINI*Segretari:* Franco BRUNO – Mirella LIUZZI

ATTAGUILE Angelo (LNA)
BIANCHI Nicola (M5S)
BIASOTTI Sandro (FI-PDL)
BONOMO Francesca (PD) (1)
BORDO Franco (SEL)
BRANDOLIN Giorgio (PD)
BRUNO BOSSIO Vincenza (PD)
CAPARINI Davide (LNA)
CARDINALE Daniela (PD)
CARINELLI Paola (M5S)
CARLONI Anna Maria (PD)
CASTRICONE Antonio (PD)
CATALANO Ivan (SCPI)
CESARO Luigi (FI-PDL)
COPPOLA Paolo (PD)
CRIVELLARI Diego (PD)
CULOTTA Magda (PD)
DE LORENZIS Diego (M5S)
DELL'ORCO Michele (M5S)
DI STEFANO Marco (PD)
FAUTTILLI Federico (PI-CD)

FERRO Andrea (PD)
FURNARI Alessandro (MISTO)
GANDOLFI Paolo (PD)
GIACOMONI Sestino (FI-PDL)
MARGUERETTAZ Rudi Franco (MISTO-MIN.
LING.)
MARTINO Pierdomenico (PD)
MASSA Federico (PD)
MAURI Matteo (PD)
MINNUCCI Emiliano (PD)
MOGNATO Michele (PD)
MURA Romina (PD)
NIZZI Settimo (FI-PDL)
OLIARO Roberta (SCPI)
PAGANI Alberto (PD)
PISO Vincenzo (AP)
ROMANO Paolo Nicolò (M5S)
SIMONI Elisa (PD)
SPESSOTTO Arianna (M5S)
TOTARO Achille (FDI-AN)
TULLO Mario (PD)

(1) In sostituzione della Sottosegretaria VELO.

X COMMISSIONE PERMANENTE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

(44)

Presidente: Ettore Guglielmo EPIFANI

Vicepresidenti: Ignazio ABRIGNANI – Antonino MINARDO

Segretari: Luigi TARANTO – Gabriella GIAMMANCO

ALFREIDER Daniel (<i>MISTO-MIN.LING.</i>)	FOLINO Vincenzo (<i>PD</i>)
ALLASIA Stefano (<i>LNA</i>)	GALPERTI Guido (<i>PD</i>)
ARLOTTI Tiziano (<i>PD</i>)	GINEFRA Dario (<i>PD</i>)
BARGERIO Cristina (<i>PD</i>)	IMPEGNO Leonardo (<i>PD</i>)
BASSO Lorenzo (<i>PD</i>)	MARTELLA Andrea (<i>PD</i>)
BECATTINI Lorenzo (<i>PD</i>)	MARTI Roberto (<i>FI-PDL</i>)
BENAMATI Gianluca (<i>PD</i>)	MONTRONI Daniele (<i>PD</i>)
BINI Caterina (<i>PD</i>)	NESI Edoardo (<i>MISTO</i>)
BOMBASSEI Alberto (<i>SCPI</i>)	PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido (<i>PD</i>)
CAMANI Vanessa (<i>PD</i>)	POLIDORI Catia (<i>FI-PDL</i>)
CANCELLERI Azzurra Pia Maria (<i>M5S</i>)	PRODANI Aris (<i>MISTO-AL</i>)
CANI Emanuele (<i>PD</i>)	RICCIATTI Lara (<i>SEL</i>)
CARUSO Mario (<i>PI-CD</i>)	SCUVERA Chiara (<i>PD</i>)
CIMMINO Luciano (<i>SCPI</i>)	SENALDI Angelo (<i>PD</i>)
CRIPPA Davide (<i>M5S</i>)	SQUERI Luca (<i>FI-PDL</i>)
DA VILLA Marco (<i>M5S</i>)	TIDEI Marietta (<i>PD</i>)
DELLA VALLE Ivan (<i>M5S</i>)	VALLASCAS Andrea (<i>M5S</i>)
DONATI Marco (<i>PD</i>)	VICO Ludovico (<i>PD</i>)
FANTINATI Mattia (<i>M5S</i>)	VIGNALI Raffaello (<i>AP</i>)
FERRARA Ciccio (<i>SEL</i>)	

XI COMMISSIONE PERMANENTE

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

(43)

Presidente: Cesare DAMIANO

Vicepresidenti: Renata POLVERINI – Walter RIZZETTO

Segretari: Antonino BOSCO – Roberto SIMONETTI

AIRAUDO Giorgio (*SEL*)
ALBANELLA Luisella (*PD*)
BALDELLI Simone (*FI-PDL*)
BARUFFI Davide (*PD*)
BIANCONI Maurizio (*FI-PDL*)
BOCCUZZI Antonio (*PD*)
BRUNETTA Renato (*FI-PDL*)
CASELLATO Floriana (*PD*)
CESARO Antimo (*SCPI*)
CHIMIENTI Silvia (*M5S*)
CIPRINI Tiziana (*M5S*)
COMINARDI Claudio (*M5S*)
DALL'OSSO Matteo (*M5S*)
DELL'ARINGA Carlo (*PD*)
DI SALVO Titti (*PD*)
GIACOBBE Anna (*PD*)
GNECCHI Marialuisa (*PD*)
GREGORI Monica (*MISTO*)
GRIBAUDO Chiara (*PD*)

INCERTI Antonella (*PD*)
LABRIOLA Vincenza (*MISTO*)
LO MONTE Carmelo (*PI-CD*)
LOMBARDI Roberta (*M5S*)
MAESTRI Patrizia (*PD*)
MARTELLI Giovanna (*PD*)
MELONI Giorgia (*FDI-AN*)
MICCOLI Marco (*PD*)
MOTTOLA Giovanni Carlo Francesco (*FI-PDL*)
PARIS Valentina (*PD*)
PICCOLO Giorgio (*PD*)
PIZZOLANTE Sergio (*AP*)
PLACIDO Antonio (*SEL*)
ROSTELLATO Gessica (*PD*)
ROTTA Alessia (*PD*)
SIMONI Elisa (*PD*) (1)
TINAGLI Irene (*PD*)
TRIPIEDI Davide (*M5S*)
ZAPPULLA Giuseppe (*PD*)

(1) In sostituzione del Ministro GENTILONI SILVERI.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**AFFARI SOCIALI**

(45)

Presidente: Mario MARAZZITI*Vicepresidenti:* Daniela SBROLLINI – Marco RONDINI*Segretarie:* Ileana Cathia PIAZZONI – Silvia GIORDANO

AMATO Maria (PD)
ARGENTIN Ileana (PD)
BARONI Massimo Enrico (M5S)
BECHIS Eleonora (MISTO-AL)
BENI Paolo (PD)
BINETTI Paola (AP)
BOLDRINI Paola (PD)
BORGHESE Mario (MISTO-MAIE-API)
BRAGANTINI Paola (PD)
BRAMBILLA Michela Vittoria (FI-PDL)
BURTONE Giovanni Mario Salvino (PD)
CALABRÒ Raffaele (AP)
CAPONE Salvatore (PD)
CARNEVALI Elena (PD)
CASATI Ezio Primo (PD)
CIRACÌ Nicola (FI-PDL)
CRIMI Rocco (FI-PDL)
DI VITA Giulia (M5S)
D'INCECCO Vittoria (PD)
FOSSATI Filippo (PD)

FRATOIANNI Nicola (SEL)
FUCCI Benedetto Francesco (FI-PDL)
GELLI Federico (PD)
GRASSI Gero (PD)
GRILLO Giulia (M5S)
LENZI Donata (PD)
LONGO Piero (FI-PDL)
LOREFICE Marialucia (M5S)
MANTERO Matteo (M5S)
MARIANO Elisa (PD)
MATARRELLI Toni (MISTO-AL)
MIOTTO Anna Margherita (PD)
MONCHIERO Giovanni (SCPI)
MURER Delia (PD)
NICCHI Marisa (SEL)
PATRIARCA Edoardo (PD)
PICCIONE Teresa (PD)
PINI Giuditta (PD)
ROCCELLA Eugenia (AP)
VARGIU Pierpaolo (SCPI)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

AGRICOLTURA

(44)

Presidente: Luca SANI*Vicepresidenti:* Massimo FIORIO – Chiara GAGNARLI*Segretari:* Luciano AGOSTINI – Silvia BENEDETTI

ANTEZZA Maria (PD)	GALLO Riccardo (FI-PDL)
ANZALDI Michele (PD)	L'ABBATE Giuseppe (M5S)
BALDASSARRE Marco (MISTO-AL)	LAVAGNO Fabio (PD)
BERNINI Massimiliano (M5S)	LUPO Loredana (M5S)
BIANCHI Dorina (AP) (1)	MARROCU Siro (PD)
CAON Roberto (MISTO)	MONGIELLO Colomba (PD)
CAPOZZOLO Sabrina (PD) (2)	OLIVERIO Nicodemo Nazzareno (PD)
CARRA Marco (PD)	PALMA Giovanna (PD)
CATANIA Mario (SCPI)	PARENTELA Paolo (M5S)
CATANOSO GENOESE Francesco Detto Basilio Catanoso (FI-PDL)	PICCONI Filippo (AP)
CENNI Susanna (PD)	PRINA Francesco (PD)
COVA Paolo (PD)	ROMANINI Giuseppe (PD)
DAL MORO Gian Pietro (PD)	RUSSO Paolo (FI-PDL)
DI STEFANO Fabrizio (FI-PDL)	SCHULLIAN Manfred (MISTO-MIN.LING.)
FAENZI Monica (FI-PDL)	TARICCO Mino (PD)
FALCONE Giovanni (SCPI)	TENTORI Veronica (PD)
FAUTTILLI Federico (PI-CD) (3)	TERROSI Alessandra (PD)
FEDRIGA Massimiliano (LNA)	VENITTELLI Laura (PD)
GALLINELLA Filippo (M5S)	ZACCAGNINI Adriano (SEL)
	ZANIN Giorgio (PD)

(1) In sostituzione del Viceministro CASERO.

(2) In sostituzione del Sottosegretario SCALFAROTTO.

(3) In sostituzione del Sottosegretario ROSSI.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

(42)

Presidente: Michele BORDO*Vicepresidenti:* Paolo TANCREDI – Roberto OCCHIUTO*Segretari:* Mario SBERNA – Elvira SAVINO

ALLI Paolo (*AP*)
BATTAGLIA Demetrio (*PD*)
BATTELLI Sergio (*M5S*)
BERGONZI Marco (*PD*)
BERLINGHIERI Marina (*PD*)
BINDI Rosy (*PD*)
BONOMO Francesca (*PD*)
BOSSI Umberto (*LNA*)
BUTTIGLIONE Rocco (*AP*)
CAMANI Vanessa (*PD*) (1)
CASELLATO Floriana (*PD*) (2)
DI MAIO Luigi (*M5S*)
FARINA Gianni (*PD*) (3)
FORMISANO Aniello (*MISTO*)
FRACCARO Riccardo (*M5S*)
GALGANO Adriana (*SCPI*)
GARNERO SANTANCHÈ Daniela (*FI-PDL*)
GENOVESE Francantonio (*PD*)
GIACHETTI Roberto (*PD*)

GIULIETTI Giampiero (*PD*) (4)
GUERINI Giuseppe (*PD*) (5)
IACONO Maria (*PD*)
KRONBICHLER Florian (*SEL*)
MANFREDI Massimiliano (*PD*) (6)
MOSCATT Antonino (*PD*)
NESCI Dalila (*M5S*)
PETRAROLI Cosimo (*M5S*)
PORTAS Giacomo Antonio (*PD*)
PRATAVIERA Emanuele (*MISTO*)
QUINTARELLI Giuseppe Stefano (*SCPI*)
RAGOSTA Michele (*PD*)
ROTONDI Gianfranco (*FI-PDL*)
SCHIRÒ Gea (*PD*)
SCUVERA Chiara (*PD*) (7)
VACCARO Guglielmo (*MISTO*)
VENTRICELLI Liliana (*PD*) (8)
VIGNAROLI Stefano (*M5S*)

-
- (1) In sostituzione del Sottosegretario BARETTA.
 - (2) In sostituzione della Ministra MADIA.
 - (3) In sostituzione del Sottosegretario DEL BASSO DE CARO.
 - (4) In sostituzione del Sottosegretario BOCCI.
 - (5) In sostituzione della Sottosegretaria BORLETTI DELL'ACQUA.
 - (6) In sostituzione del Sottosegretario GOZI.
 - (7) In sostituzione della Sottosegretaria BIONDELLI.
 - (8) In sostituzione del Sottosegretario RUGHETTI.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00589 Montroni, sulle strategie per una politica spaziale sostenibile, audizioni di rappresentanti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e dell'Ufficio per gli affari dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite (UNOOSA- <i>United Nations Office for Outer Space Affairs</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
AVVERTENZA	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
<i>ALLEGATO: (Nuovi emendamenti della relatrice)</i>	14

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Sull'ordine dei lavori	9

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del Presidente	10
Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
AVVERTENZA	13

II Giustizia

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del presidente	17
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	18

COMITATO DEI NOVE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Esame emendamenti C. 3201/A	18
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge, C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	22

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 A/R (<i>Esame e conclusione</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	23
Sull'ordine dei lavori	20
AVVERTENZA	21

III Affari esteri e comunitari

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del presidente	24
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

IV Difesa

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Variazioni nella composizione della Commissione	26
Elezione del presidente	26
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	27

V Bilancio, tesoro e programmazione

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del presidente	28
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	29

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti</i>)	29
---	----

VI Finanze**ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:**

Sui lavori della Commissione	41
Elezione del Presidente	43
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	43

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Sui lavori della Commissione	65

VII Cultura, scienza e istruzione**ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:**

Elezione del presidente	67
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:**

Elezione del Presidente	69
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	69

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:**

Elezione del presidente	71
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	71
AVVERTENZA	72

X Attività produttive, commercio e turismo**ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:**

Elezione del Presidente	73
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	74

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
<i>ERRATA CORRIGE</i>	78

XI Lavoro pubblico e privato

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente	79
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

XII Affari sociali

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del Presidente	81
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

XIII Agricoltura

RINNOVO DELLA COMMISSIONE:	
Elezione del presidente	83
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
AVVERTENZA	84

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	85
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	88
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Votazione per l'elezione del Presidente, dei vicepresidenti e dei segretari, a norma dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento.	
Elezione del Presidente	86
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	89
------------------------------------	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	90
Audizione del prefetto Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	90
Comunicazioni del presidente	91
AVVERTENZA	91
ALLEGATO	93

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 6,60



17SMC0004970